

CDA – CONSULENZA E DIREZIONE AZIENDALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

analisi delle norme d'interesse per gli enti territoriali

MANTOVA, 18 FEBBRAIO 2022

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Termine per l'approvazione

31.03.2022

**Decreto del Ministro dell'Interno 24 /12/2021
(G.U. 309 del 30-12-2021)**

Previsione di rinvio al

31.05.2022

con la legge di conversione del decreto milleproroghe

ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 163 del TUEL:

«Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria».

L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge.

In presenza del decreto di proroga del termine per l'approvazione del bilancio, con lo stesso decreto è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data di scadenza.

Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti dalla legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria.

ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

E' necessario redigere PRELIMINARMENTE il prospetto del risultato di amministrazione presunto.

Consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

ATTENZIONE!

La gestione provvisoria diventa immediatamente obbligatoria se risulta un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente (punto 8.3 principio competenza finanziaria) e si deve immediatamente procedere all'approvazione del bilancio di previsione iscrivendo tra le spese il disavanzo

ESERCIZIO PROVVISORIO

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti di competenza previsti nella seconda annualità del bilancio di previsione 2021/2023, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I pagamenti che superano i dodicesimi non devono più essere individuati nel mandato emesso dall'ente (dall'art. 52, comma 1, del D.L. 104/2020, a partire dal 2021)

Possono essere impegnate solo le spese correnti, le spese correlate riguardanti le partite di giro, ed in c/capitale solo per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi sempre di somma urgenza.

ESERCIZIO PROVVISORIO

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile apportare le seguenti variazioni al bilancio provvisorio (punto 8.13 principio competenza finanziaria)

a) per quanto riguarda le spese, la possibilità di effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza:

- dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi;
- dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate:

- compensative all'interno della medesima tipologia;
- compensative tra capitoli all'interno della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli

In assenza di variazioni compensative, con delibera di Giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a zero, nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti.

Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire il capitolo, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare.

ESERCIZIO PROVVISORIO

Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo anche oltre l'importo previsto.

E', altresì, consentita la variazione al bilancio nella seguente ipotesi:

- utilizzo delle quote vincolate del risultato d'amministrazione per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente (art. 187, comma 3, del Dlgs 267/2000)

A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo del risultato di amministrazione vincolato.

Si segue la stessa procedura nel caso si volesse utilizzare il risultato di amministrazione accantonato (limitatamente a quello risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato) (art. 187, comma 3, TUEL).

Non è, invece, possibile applicare al bilancio quote destinate ad investimenti fino ad avvenuta approvazione del conto consuntivo.

ESERCIZIO PROVVISORIO

IMPORTANTE!!

In questo caso è necessario allegare al prospetto del risultato di amministrazione presunto i prospetti di cui agli allegati

A/1: ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

A/2: ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FAQ del 17 dicembre 2020 di Arconet

Il principio contabile applicato concernente la programmazione precisa che gli allegati a/1, a/2 e a/3 (a/3 – destinate - solo se il bilancio di previsione è approvato dopo il rendiconto 2020) **devono essere redatti obbligatoriamente** solo nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo della quota accantonata e/o vincolata che compongono il risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. n. 42 comma 9 del Dlgs. n. 118/2011 e dell'art. 187, commi 3 e 3 quinquies del TUEL

| Cap. di entrata | Descr. | Capitolo di spesa | Descr. | Risorse vinc. al 1/1/ N-1 | Entrate vincolate accertate nell'esercizio N-1 (dati presunti) | Impegni presunti eserc. N-1 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) | Fondo plur. vinc. al 31/12/N-1 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti) | Cancellazione nell'esercizio N-1 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio N-1 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati presunti) | Cancellazione nell'esercizio N-1 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-2 se non reimpegnati nell'esercizio N-1 (+) | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 | Risorse vincolate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione |
|-----------------|--------|-------------------|--------|---------------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a) +(b) -(c)-(d)- (e)+(f) | (i) |
| | | | | | | | | | | | |

ESERCIZIO PROVVISORIO

Riaccertamento parziale dei residui

Tale istituto ha lo scopo di garantire la possibilità di pagare rapidamente delle somme correlate ad entrate vincolate, originariamente imputate all'esercizio precedente e per le quali la maturazione della condizione di esigibilità è scattata nei primi mesi dell'esercizio in corso, prima dell'avvenuto riaccertamento ordinario dei residui. E' il caso di una spesa per fornitura inizialmente impegnata nel 2019 la cui esecuzione è però intervenuta all'inizio dell'esercizio 2020, diventando necessario procedere al pagamento in tempi celeri. In questi casi, attendere il riaccertamento ordinario dei residui legato alla predisposizione ed approvazione del rendiconto, potrebbe comportare la maturazione di interessi moratori con relativa responsabilità patrimoniale. In questo caso, con provvedimento (determina) del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, diviene possibile effettuare un riaccertamento parziale di tali residui, il cui effetto sarà recepito nell'ambito della successiva deliberazione della giunta.

OPERE PUBBLICHE

Opera pubblica avviata nel 2021 con cronoprogramma di spesa tra il 2021 e 2022 per la quale nel 2021 non sono stati registrati impegni ma si sono verificate le condizioni per l'accantonamento dell'intero quadro economico a FPV. Se all'inizio del 2021 si presenta la necessità di sostenere una spesa facente parte del quadro economico, è possibile variare la distribuzione degli stanziamenti di spesa tra l'esercizio 2021 e 2022 per impegnare nel 2022 la spesa resasi necessaria e urgente. Trattandosi di un adeguamento del cronoprogramma e non operazione di riaccertamento dei residui, la competenza è della giunta, senza necessità del parere dell'organo di revisione (Commissione Arconet del 24.5.2017)

ESERCIZIO PROVVISORIO

Adeguamento dei residui fra preventivo e rendiconto.

È possibile, tuttavia, che nelle more dell'approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di variare l'importo dei residui presunti, se «sottostimati» rispetto ai dati di preconsuntivo, per non determinare ritardi nel pagamento dei debiti (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti). Quest'ultima fattispecie, non essendo espressamente regolata dalla legge, può essere oggetto di specifica disciplina regolamentare da parte degli enti. In assenza di disciplina nei regolamenti di contabilità, la Commissione Arconet nella seduta del 22 febbraio 2017 ha sottolineato che le variazioni dei residui non si configurano come variazioni di bilancio, in quanto sono effettuate al solo scopo di adeguare il documento di previsione ai risultati del rendiconto ritenendo, pertanto, che l'importo dei residui presunti possa essere variato dalla giunta, che è anche l'organo competente ad effettuare le variazioni di cassa. In presenza di variazioni dei residui che non comportano la necessità di adeguamenti di cassa, la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale del responsabile. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al tesoriere attraverso i prospetti previsti dall'allegato 8 al Dlgs 118/2011

ESERCIZIO PROVVISORIO

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Nel corso dell'esercizio provvisorio non sono consentiti assunzioni di personale a tempo indeterminato (per il personale a tempo determinato il Ministero dell'Interno con nota del 19 maggio 2020 ritiene possibile le assunzioni nel limite dei dodicesimi previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l'annualità in corso), a meno che l'assunzione si possa qualificare come obbligatoria per legge, oppure dopo aver valutato gli interessi pubblici prevalenti, risulti necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Non è consentito il ricorso all'indebitamento, ma è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria

Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti:

- a) da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) da obblighi tassativamente previsti dalla legge;
- c) per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per la realizzazione di investimenti previsti dal Pnrr e dal Pnc mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del TUEL e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (art.4 bis del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021).

Non è, tuttavia, prevista la possibilità di impegnare tali risorse ma, per coerenza, si dovrebbe propendere in senso positivo in quanto la finalità è quella di accelerare l'esecuzione dei progetti.

Con l'art. 9 del D.L. 152/2021 si prevede, infine, l'obbligo anche in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, di stanziare nella parte corrente del bilancio con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio, se del caso, l'accantonamento del fondo a garanzia debiti commerciali

GESTIONE PROVVISORIA

Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria

La gestione provvisoria rappresenta sostanzialmente una sanzione per non aver ancora approvato il bilancio di previsione entro il termine previsto dalla legge.

Essa dura fino all'approvazione del bilancio che dovrebbe avvenire entro 20 giorni e, comunque, entro il termine indicato o approvato, su richiesta dell'ente, dalla Prefettura.

Nel corso della **gestione provvisoria** l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

CONTROLLO RISPETTO TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO

Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso.

La nomina spetta al Prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente (art. 1, D.L. 13/2002 convertito nella legge 75/2002), il quale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a cinquanta giorni (art. 18. c. 3 ter, D.L.50/2017) per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Tale disposizione è stata resa permanente dall'art. 1, comma 1132, della legge 145/2018.

In caso di ritardo nell'approvazione del bilancio scatta il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Il divieto viene meno nel momento in cui l'adempimento è eseguito (articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2014).

E' possibile comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (art. 3 ter, del D.L. 80/2021 convertito nella legge 113/2021).

SISTEMA DI TESORERIA UNICA

Con l'art. 1, comma 636 della legge 234/2021 viene prorogato il sistema di tesoreria unica al 31 dicembre 2025

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PEG in esercizio provvisorio

Come noto con l'armonizzazione contabile il PEG ha assunto carattere pluriennale dovendosi riferire al medesimo orizzonte temporale del bilancio di previsione.

Per consentire la continuità dell'azione amministrativa si possono, quindi, presentare tre situazioni:

1) enti che nel 2020 hanno approvato il Peg triennale per il periodo 2021/2023:

In questo caso non è necessario adottare altri atti in quanto mantiene validità quello già in vigore con riferimento, ovviamente, al secondo esercizio, eventualmente aggiornato nel corso del 2020

2) enti che nel 2020 hanno approvato il Peg annuale:

non potendo fare riferimento all'esercizio precedente, è necessario che la Giunta provveda ad approvare un peg provvisorio valido fino all'approvazione del bilancio 2021/2023

3) enti che nel 2020 non hanno approvato il Peg (comuni fino a 5.000 abitanti):

è necessario che la Giunta deliberi l'assegnazione provvisoria delle risorse che legittimi la gestione delle stesse da parte dei responsabili con riferimento agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio 2021/2023 eventualmente aggiornato

STANZIAMENTI DI CASSA

Riguardo alle previsioni di cassa la Sezione Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 2/2021) precisa che le stesse rappresentano un adempimento rilevante e non meramente formale e, pertanto, vanno circoscritte, limitatamente ai crediti ed ai debiti, sia residui che competenza, che si prevede verranno riscossi e pagati nell'esercizio di competenza.

In particolare per quanto riguarda le entrate occorre tener conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente, e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile in coerenza, anche, con l'eventuale accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

PARERE ORGANO DI REVISIONE

L'art. 9 bis del D.L. 113/2016 convertito nella legge 164/2016 ha modificato l'art. 174, comma 1, del TUEL disponendo che lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il Documento Unico di Programmazione predisposti dall'organo esecutivo sono presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Il fatto che non si faccia cenno alla relazione dell'organo di revisione non significa che la stessa possa essere presentata successivamente in quanto , come dispone il Dlgs. 118/2011, la stessa fa parte degli allegati al bilancio medesimo.

ALLEGATI

L'art. 11, comma 3, del Dlgs. 118/2011 dispone che al bilancio di previsione finanziario debbano essere allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (vedasi nuovo prospetto previsto dal D.M. 18.5.2017 –sesto aggiornamento Dlgs. 118/2011);
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- g) la nota integrativa;
- h) piano degli indicatori (definito con D.M. 22.12.2015)
- i) la relazione del collegio dei revisori dei conti

ALLEGATI

nonché quelli previsti dall'art. 172 del Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs. 118/2011 e cioè:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 28.12.2018)

ALLEGATI

Non devono più essere allegati:

- il piano di valorizzazione e alienazione dei beni non strumentali all'attività dell'ente
- il programma triennale dei lavori pubblici

che devono essere inseriti nel Documento unico di programmazione

- nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari da inserire nella nota integrativa

ed il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno in quanto lo stesso dovrà coincidere con l'equilibrio del risultato di competenza dell'esercizio.

ATTENZIONE: il TAR della Campania, con sentenza n. 6128/2018 ha annullato la delibera del consiglio comunale che aveva approvato il bilancio e i suoi allegati nonostante l'assenza del documento obbligatorio riguardante il piano degli indicatori.

NOTA INTEGRATIVA

Fra gli allegati al bilancio di previsione 2019/2021 autorizzatorio, particolare attenzione deve essere riservata alla nota integrativa.

In base all'art. 11, comma 5, del Dlgs. 118/2011 la nota integrativa deve indicare:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, evidenziando il tipo di crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

NOTA INTEGRATIVA

- f) l'elenco delle eventuali garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi rendiconti della gestione e gli eventuali bilanci consolidati deliberati riguardanti il penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione sono consultabili nel proprio sito internet (tali documenti contabili devono essere allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco)
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Infine, a seguito dell'emanazione del D.M.7.9.2020 (12° aggiornamento del Dlgs. 118/2011), qualora l'ente evidenzi un disavanzo di amministrazione presunto, nella nota integrativa devono essere indicate le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi che si intendono assumere con l'eventuale indicazione delle maggiori entrate e minori spese individuate per il ripiano del disavanzo medesimo, nonché individuare le misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Qualora l'ente sia risultato in disavanzo anche nel precedente esercizio, nella nota integrativa deve essere segnalato se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio, precisando l'eventuale quota non ripianata.

Tale quota deve essere applicata al bilancio in modo distinto dal disavanzo risultante alla fine dell'esercizio precedente

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Riprendiamo l'esempio riportato dal principio contabile 4/2 con l'aggiornamento del D.M.7.9.2020

| VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO | DISAVANZO DI AMM.NE AL 31/12/2020 | DISAVANZO DI AMM.NE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 |
|---|-----------------------------------|---|
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | 2.700 | 100 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera xxx | 200 | 100 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera xxx | 600 | 300 |
| TOTALE | 3.500 | 500 |

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Al 31/12/2021 l'ente ha ridotto il disavanzo di 300 anziché di 500

| VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2021 | DISAVANZO AL 31/12/2020 | DISAVANZO ISCRITTO NEL 2021 | DISAVANZO RIPIANATO NEL 2021 | RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NEL 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | 2.700 | 100 | 100 | 0 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera xxx | 200 | 100 | 100 | 0 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera xxx | 600 | 300 | 100 | 200 |
| TOTALE | 3.500 | 500 | 300 | 200 |

Tale tabella deve essere inserita nella nota integrativa

PUBBLICAZIONE

Entro trenta giorni dalla loro adozione devono essere pubblicati i documenti e gli allegati del bilancio preventivo, nonché i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, rendendo accessibili i dati relativi alle entrate ed alle spese **secondo lo schema tipo e le modalità definite con DPCM 29.4.2016 (G.U. 16.6.2016, n.139** (art. 29, comma 1, della legge 33/2013 come sostituito dall'art. 8, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

L'art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016 dispone, altresì, l'obbligo di inviare il bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine previsto dalla legge per la sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.13 della legge 196/2009, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, prevedendo, in caso di mancato invio e fino all'avvenuto adempimento, il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, nonché, sulla base del disposto dell'art. 1, comma 903, della legge 145/2018, la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero dell'Interno, comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

Anche in questo caso è, comunque, possibile procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (art. 3 ter, del D.L. 80/2021 convertito nella legge 113/2021).

Abrogato l'obbligo di trasmettere al tesoriere il bilancio di previsione approvato, nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva, debitamente esecutive, riguardanti l'esercizio in corso di gestione (art. 57 del D.L. 124/2019 e art. 52 del D.L. 104/2020)

EQUILIBRIO DI BILANCIO

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 247/2017 e 101/2018, le città metropolitane, le Province e i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs 118/2011 (art. 1, commi da 819 a 830, legge 145/2018)

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo (art. 1, comma 821, legge 145/2018).

L'informazione è tratta dal prospetto della verifica degli equilibri riportata nel rendiconto di gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011).

VERIFICA EQUILIBRI

Tale impostazione considera però l'ente in equilibrio in presenza di un saldo positivo tra accertamenti e impegni, oltre al Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa e alla quota di avanzo/disavanzo applicata al bilancio, senza rendere evidente il peso delle poste (accantonamenti e ed entrate vincolate) che pur non tramutandosi in impegni, devono comunque essere finanziate nell'ambito del risultato di amministrazione, fornendo quindi una informazione "parziale".

Con il Dm 1° agosto 2018 sono stati, pertanto, modificati i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo ed il prospetto per la verifica degli equilibri a **rendiconto** inserendo le suddette poste, evidenziando tre grandezze:

- il risultato di competenza (equiparabile al vecchio equilibrio finale),
- l'equilibrio di bilancio
- l'equilibrio complessivo

VERIFICA EQUILIBRI

RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE

- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio (non impegnate)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (accertate ma non impegnate)
- **EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto
- **EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE**

Dal risultato di competenza si arriva all'equilibrio di bilancio sottraendo gli stanziamenti definitivi di bilancio relativi agli accantonamenti e alle risorse vincolate accertate nell'esercizio ma non impegnate. Dall'equilibrio di bilancio si giunge all'equilibrio complessivo sommando/sottraendo le variazioni (positive o negative) degli accantonamenti disposta in sede di rendiconto.

Restando, pertanto, fermo l'obbligo a preventivo di conseguire un risultato di competenza non negativo considerando gli accantonamenti e le entrate vincolate, alla fine dell'esercizio l'ente deve tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione

Ne consegue la necessità di cercare di prevedere, riguardo alle entrate vincolate, solo quelle che si ritengono con alta probabilità di utilizzo.

EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nell'ordinamento resta, però, la legge 243/2012 non esplicitamente abrogata dalla legge 145/2018 secondo la quale «I bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali» non tenendo conto, alla luce delle predette sentenze della Corte Costituzionale, solo dell'indebitamento.

Gli enti territoriali, dopo la legge 145/2018 e sulla base della legge 243/2012, devono ancora rispettare l'equilibrio finale oppure possono considerare rilevante anche l'indebitamento così come l'avanzo di amministrazione?

EQUILIBRIO DI BILANCIO

Con la circolare n. 5/2020 la Ragioneria dello Stato ha precisato che i vincoli della legge 243/2012 sono applicabili solo a livello di comparto regionale e nazionale, e, quindi, per i singoli Comuni continueranno a valere le disposizioni dettate dalla legge 145/2018 con l'obbligo di rispettare il pareggio "semplificato", precisando, però, che gli enti territoriali debbano tener conto del presupposto richiesto dall'art. 10 della legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato ma senza debito) per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021.

A tale proposito la Ragioneria Generale dello Stato effettuerà un controllo ex ante ed ex post riguardo al rispetto a livello di comparto dell'art. 9 della legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), e

- nel caso di mancato rispetto **ex ante**, gli enti appartenenti alle Regioni responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le proprie previsioni di bilancio al fine di assicurarne il rispetto
- nel caso di mancato rispetto **ex post**, gli enti territoriali della Regione interessata, compresa la Regione medesima, dovranno adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

(art. 6, D.L. 80/2021 convertito nella legge 113/2021 avente per oggetto «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»)

Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese mediante una progressiva semplificazione, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **con più di cinquanta dipendenti**, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (legge Brunetta) e della legge 6 novembre 2012, n.190 (prevenzione e repressione della corruzione).

Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del Dlgs.150/2009, ferme restando quelle previste dall'art. 19, comma 5, lettera b), del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014.

[art. 10, comma 5: divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Art. 19, comma 5, lett. b): l'Autorità nazionale anticorruzione, salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento].

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni sotto indicate (art. 1, comma 12, lett. a), punto 3), D.L. 228/2021 –decreto milleproroghe):

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sempre in sede di prima applicazione con il decreto attuativo del PIAO il termine di adozione del piano per gli enti locali è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione (quindi per il 2022 fine luglio)

Si ritiene che fino al tale termine valga la sospensione delle sanzioni anche per gli enti locali

(ndr. tra le proposte emendative dell'ANCI al decreto milleproroghe esiste la richiesta di proroga al 2023)

Il Piano ha durata triennale, e deve essere aggiornato annualmente.

Entro il 31 marzo 2022 (art. 1, comma 12, lett. a), punto 1), D.L. 228/2021) con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati e abrogati gli adempimenti assorbiti dal novello Piano (sono ipotizzabili: il piano della performance, il piano delle azioni positive, il piano per il lavoro agile, la programmazione del fabbisogno del personale, nonché il piano esecutivo di gestione e piano anticorruzione e trasparenza).

Entro il medesimo termine di cui sopra, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (art. 1, comma 12, lett. a), punto 2), D.L. 228/2021) previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni.

Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del piano ed al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

Lo schema del DPR con cui vengono individuati ed abrogati gli adempimenti che saranno assorbiti dal Piano sembra sia stato approvato dalla Conferenza unificata il 9 febbraio scorso, La strada per la definitiva approvazione appare, comunque, abbastanza impervia, a detta dello stesso Ministro, per poter rispettare i termini di approvazione sopra indicati. Mancando ancora i passaggi al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

Si è avuto notizia che il 2 dicembre scorso è stata approvata anche la bozza del decreto del ministro per la Pubblica amministrazione con cui si definisce il contenuto del Piano.

Il testo non risulta a tutt'oggi pubblicato sulla G.U. E' comunque nota una bozza che gira nel web.

Nella bozza provvisoria si prevede:

- 1) La definizione del contenuto del piano
- 2) Le modalità semplificate del piano per gli enti con meno di cinquanta dipendenti
- 3) Le amministrazioni devono redigere il Piano secondo la struttura e le modalità redazionali indicate nel decreto, secondo lo schema di Piano tipo contenuto nell'allegato
- 4) Il piano è suddiviso in 3 sezioni.

La prima sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni:

- a) valore pubblico
- b) performance
- c) rischi corruttivi e trasparenza

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

La seconda sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni:

- a) struttura organizzativa
- b) organizzazione del lavoro agile
- c) piano triennale dei fabbisogni di personale

La terza sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili.

Vengono, poi, indicate le modalità semplificate per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta.

E' infine prevista la predisposizione entro 31 dicembre 2022 di un software per la redazione del Piano che sarà a disposizione delle amministrazioni che lo volessero richiedere.

Allegato al decreto vi sono le linee guida per la compilazione nonché il modello di Piano tipo

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il Principio sulla programmazione ha introdotto il “documento unico di programmazione” (DUP) in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.

Tale documento dovrebbe essere presentato al Consiglio dalla Giunta entro il 31 luglio di ogni anno (art. 170, comma 1 del Dlgs 267/2000) con la possibilità di un eventuale aggiornamento da presentare **al Consiglio, contestualmente** allo schema di bilancio di previsione, entro il 15 di novembre per poter approvare il bilancio medesimo entro il 31 dicembre.

Tali termini non sono in ogni caso perentori.

Per i Comuni in cui si è rinnovata l'amministrazione, qualora il relativo Statuto prevedesse un termine antecedente o successivo al 31 luglio per la presentazione delle linee programmatiche di mandato, il DUP e le linee programmatiche di mandato possono essere presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. (punto 8 dell'all.4/1 del Dlgs 118/2011).

IMPORTANTE!

Il DUP non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio cui quest'ultimo dovrà fare riferimento.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

E' previsto un DUP «ordinario» per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, un DUP semplificato per i Comuni da 2.000 a 5.000 abitanti (D.M. 20.5.2015) ed DUP super semplificato per quelli fino a 2.000 abitanti . (D.M. 18.5.2018)

E' lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione

Il DUP ordinario si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) [*mandato amministrativo*] e la Sezione Operativa (SeO) [*bilancio di previsione*].

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, individuando le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo stesso.

Analizza le condizioni esterne ed interne.

Riguardo alle condizioni esterne tiene conto degli obiettivi individuati dal Governo, della situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici e della possibile evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente.

Riguardo alle condizioni interne valuta le modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali alla luce dei fabbisogni, la possibilità di effettuare investimenti sulla base dei relativi riflessi sulla spesa corrente, senza dimenticare la verifica dei programmi di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi evidenziando le motivazioni, la struttura organizzativa del personale e l'evoluzione in termini di spesa

La sezione operativa ha carattere generale e contiene la programmazione operativa dell'ente ed ha un arco di riferimento pari a quello del bilancio di previsione.

Costituisce guida e vincolo per la redazione del bilancio di previsione.

In essa sono indicate le motivazioni delle scelte programmatiche, i singoli programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire non solo da parte dell'ente ma anche dagli organismi che costituiscono il GAP.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per la parte entrata il suo contenuto riguarda la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento, nonché gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi e sul ricorso all'indebitamento.

Per la parte spesa essa indica i programmi all'intero delle missioni, la programmazione dei lavori pubblici, degli acquisti di beni e servizi, la programmazione del fabbisogno del personale ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

DUP semplificati

In entrambi viene meno l'articolazione del documento nelle due Sezioni strategica ed operativa.

Il **DUPS**, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti contiene gli indirizzi riguardanti:

- l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici
- l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della relativa sostenibilità economico finanziaria
- disponibilità e gestione delle risorse umane
- gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

La versione riguardante i Comuni fino a 2.000 abitanti è ancora più leggera in quanto non è più richieste l'analisi sulla situazione socio-economica, sulla popolazione, sul territorio e gli obiettivi strategici per ogni missione.

Contenuti minimi:

- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici.
- Politica tributaria e tariffaria.
- Organizzazione dell'ente e del personale.
- Piano degli investimenti e loro finanziamento.

Per gli enti con popolazione superiore ai 15mila abitanti, va deliberata, insieme con il Dup, dal consiglio la verifica sullo stato di attuazione dei programmi prevista dall'articolo 147-ter del Dlgs 267/2000

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP, sia normale che semplificato, deve contenere:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 e regolato con D.M. 14/2018
- programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 e regolato con D.M. 14/2018
- programma triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.lgs. 165/2001
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 (**abrogato**)
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011 (**facoltativo**)

SUBORDINATAMENTE ALL'AVVIO DELL'OBBLIGO DI REDIGERE IL «PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE»

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

La redazione del programma triennale ed elenco annuale delle OO.PP a partire dal 2019 è disciplinata dall'art. 21 del Dlgs. 50/2016 e dal Decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14/2018

In particolare il D.M. 14/2018 prevede che le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati allo stesso decreto .

Nel programma triennale sono compresi:

- l'elenco di eventuali opere pubbliche incompiute alle quali dovranno essere destinate in via prioritaria le risorse disponibili, al fine di giungere al loro completamento. Se gli enti non fossero in grado di individuare le necessarie risorse finanziarie, dovranno indicare soluzioni alternative , nonché l'indicazione dei lavori inclusi nell'elenco annuale 2019, non avviati e non riproposti nel nuovo piano.
- tutti i lavori con importo pari o superiore ai 100.000 euro solo se è approvato il progetto di primo livello

Sono iscritti nell'elenco annuale dei lavori pubblici i lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- c) approvazione del livello minimo di progettazione
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

Da ricordare che per ciascun lavoro deve essere riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso,

Nell'elencazione delle fonti di finanziamento devono essere indicati anche i beni immobili disponibili per i quali è prevista la cessione a titolo di corrispettivo con indicazione del lavoro cui sono associati, nonché i beni immobili di proprietà dell'ente per i quali è prevista la concessione in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

Se si tratta di contributi, in base a quanto previsto dall'art. 21, comma 3, del nuovo codice dei contratti, gli stessi devono essere disponibili. Pertanto è da ritenersi come in passato (vedasi art. 14, comma 9, legge 109/1994 e art. 128, comma 10, del Dlgs 163/2006) che nell'elenco annuale potranno essere inserite solamente le opere per i quali il contributo che rappresenta la sua copertura finanziaria trovi corrispondenza nel bilancio dell'ente erogatore o che sia già stato comunicato.

I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

Tener presente che l'obbligo di allocazione in bilancio delle opere pubbliche sussiste solo per quelle dell'elenco annuale. Invece per le opere del secondo e terzo anno della programmazione le amministrazioni possono evitare di inserirle nel bilancio, in attesa di individuare la relativa copertura finanziaria.

CRONOPROGRAMMI

Sono sempre stati necessari. La necessità diventa impellente in presenza di lavori finanziati con i contributi del Recovery Plan per i quali sono previsti termini inderogabili per la loro realizzazione e, per questo, sottoposti ad un rigido e costante monitoraggio che può comportare la revoca del contributo.

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Si propone tre obiettivi primari:

- 1. Riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica**
- 2. Superare le debolezze strutturali dell'economia italiana**
- 3. Cambiare il Paese**

Con il DM MEF 6 AGOSTO 2021 è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali considerate titolari dell'attuazione delle riforme.

La realizzazione concreta degli interventi è affidata ai cosiddetti «soggetti attuatori», tra cui gli enti locali, che hanno la responsabilità operativa degli interventi.

Le risorse previste a favore degli enti locali ammontano **fra i 66 e gli 80 miliardi** di euro

Gli enti locali:

- accedono ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti.
- ricevono, di norma, direttamente dal MEF le risorse occorrenti per realizzare i progetti, risorse che confluiscono sui rispettivi conti di Tesoreria unica
- devono realizzare gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR con il Regolamento UE 2021/241
- devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, prevenire eventuali irregolarità e restituire le risorse eventualmente utilizzate indebitamente.

Le risorse devono essere impegnate entro il 2023 e spese entro il 2026.

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Gli investimenti devono impegnarsi ex-ante al raggiungimento di **milestone** **(traguardi intermedi che rappresentano il completamento di fasi essenziali dell'attuazione)** e **target** **(obiettivi determinati e quantificati)** entro scadenze pre-fissate, in quanto il loro conseguimento rappresenterà, infatti, la condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione europea.

E' INDUBITABILE CHE IN TALE CONTESTO ASSUME UN RUOLO STRATEGICO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA IL CRONOPROGRAMMA CHE IMPLICA L'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, LA SCOMPOSIZIONE DEL LAVORO IN FASI, E LA DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DI CIASCUNA FASE.

Con la recentissima circolare n. 9/2022 della RGS sono definiti i sistemi di gestione e di controllo che devono porre in essere i soggetti attuatori.

Viene precisato che tutti i soggetti attuatori, comprese le amministrazioni locali, sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle procedure e delle spese da rendicontare a valere sulle risorse del Pnrr, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei traguardi intermedi e degli obiettivi finali.

Il soggetto attuatore (ente locale) è, pertanto, tenuto a registrare gli stati di avanzamento finanziari e conservare tutta la documentazione relativa alle varie procedure di affidamento ed ogni atto giustificativo di pagamento conservando il tutto su supporti informatici adeguati per permettere il controllo amministrativo e contabile come previsto dal Regolamento UE (art.22).

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

A tale scopo sarebbe estremamente opportuna l'individuazione immediata di un soggetto responsabile di tali adempimenti..

Agli enti locali è, inoltre, richiesto di assicurare la piena tracciabilità delle operazioni che dovrebbe avvenire mediante l'inserimento nei capitoli dei codici riguardanti gli investimenti previsti (vedasi in proposito il quadro offerto da ANCI riguardo la ricognizione delle principali linee di intervento):

Esempio: OPERA RIGUARDANTE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI SCUOLE

Missione 2 Componente 3

M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Investimenti 1.1: Scuole innovative

CODICE: M2C3I1.1

Infine sempre con la circolare n. 9 si sollecitano le Amministrazioni a creare all'interno del proprio sito web una sezione denominata "Attuazione Misure PNRR" in cui pubblicare gli atti amministrativi emanati per l'attuazione delle misure di competenza, specificando gli elementi indicati al paragrafo 10 del documento allegato

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

DISPOSIZIONI NORMATIVE RELATIVE AL PNRR

D.L. 59/2021 convertito nella legge 101/2013: con cui è approvato il «*Piano nazionale degli investimenti complementari*» (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, provvedendo contestualmente alla relativa ripartizione a favore dei vari Ministeri attuatori

D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021: con cui vengono previste le seguenti misure di semplificazione per accelerare e snellire le procedure della Pubblica amministrazione in vari settori:

Con l'art. 15, commi 3 e 4, sono state previste le seguenti semplificazioni contabili:

Comma 3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018» [nel senso che non si applicano i limiti di utilizzo delle somme vincolate ed accantonate ed anche nei confronti degli enti in disavanzo].

Comma 4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.»

Con l'art. 15, comma 4 bis al fine di accelerare l'esecuzione degli investimenti si prevede:

«Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del TUEL e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

Con la Faq 48 di Arconet viene precisato che le risorse del PNRR e del PNC trattandosi di entrate vincolate, possono essere oggetto di variazione al bilancio fino al 31 dicembre (art. 175, comma 3, lett.a) del Dlgs, 267/2000)

RICORDARE CHE I VINCOLI SONO SIA DI CASSA CHE DI COMPETENZA

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

DECRETO MEF 11 ottobre 2021 con cui vengono stabilite le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

Con l'art. 2 è previsto un anticipo delle risorse fino ad un massimo del 10% del costo del singolo intervento e successive erogazioni fino al raggiungimento, compresa l'anticipazione, del 90% dell'importo della spesa dell'intervento sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dall'apposito sistema informatico messo a disposizione dalla RGS come previsto dall'art. 1, comma 1043, della legge 178/2020.

Le quote sono trasferite direttamente alle amministrazioni responsabili dell'attuazione dei singoli progetti su indicazione delle amministrazioni titolari con accredito, per quanto riguarda gli enti locali, sui rispettivi conti di tesoreria unica.

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

D.L. 152/2021 convertito nella legge 233/2021 avente per oggetto «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», con cui si prevede la possibilità da parte degli enti locali, quali attuatori dei progetti PNRR, per evitare difficoltà di cassa nell'esecuzione degli interventi, di richiedere anticipazioni di cassa al ministero dell'Economia e delle finanze.

Le risorse vengono attinte dai fondi messi a disposizione dello stesso Ministero con l'art. 1, comma 1037, della legge 178/2020.

Nel bilancio degli enti locali le suddette anticipazioni non sono anticipazioni di liquidità ma devono essere contabilizzate tra i trasferimenti in quanto considerate risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR, erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali.

Pertanto, qualora all'ente fossero accreditate risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, dovrà reimputare l'accertamento già registrato all'esercizio in cui riceve l'anticipo.

Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari (articolo 9, commi 6 e 7 del DI 152/2021) FAQ 48 RGS.

Con l'art. 31 bis è prevista la possibilità da parte dei Comuni, al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, a prescindere dalla attuazione dei singoli progetti, in deroga all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ed ai limiti previsti per gli enti in dissesto, di assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

La relativa spesa non rileva ai fini dell'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito dalla legge 58/2019, e dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006.

Le assunzioni sono consentite nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa allo stesso decreto. **Queste assunzioni saranno subordinate all'asseverazione dei revisori sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.** Tali spese restano a carico dei Comuni fatta eccezione per quelli con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per i quali è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 da ripartirsi con un apposito DPCM. A tal fine gli enti interessati sono tenuti a comunicare entro il 30 gennaio 2022 al Dipartimento della Funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Attenzione che si tratta di un budget dinamico per cui sarebbe consigliabile non sfruttare fino in fondo la spesa teorica disponibile in quanto la parte eccedente negli anni successivi concorrerebbe ai limiti di spesa.

Con l'art. 31, comma 1, è previsto che i Comuni con più di 250.000 abitanti, anche se in predissesto, possono conferire nell'ambito dei propri uffici di staff degli organi politici, fino a 15 incarichi di collaborazione, rispettando il tetto massimo di 30.000 euro per ognuno e quello complessivo di 300.000 euro annui.

D.L. 80/2021 convertito nella legge 113/2021 con cui sono individuate le procedure per assumere a tempo determinato nella PA gli esperti e i funzionari che lavoreranno ai progetti del PNRR, nonché misure per la valorizzazione del personale.

REGOLE PER IL RECLUTAMENTO DEI TECNICI PNRR

L'art. 1 prevede la possibilità da parte degli enti titolari di interventi previsti nel PNRR di assumere personale specificamente destinato a realizzare tali progetti ponendo a carico del PNRR la relativa spesa.

Il reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito, dalla legge 122/2010 ed a quelli relativi alla dotazione organica delle Amministrazioni interessate e non sono più soggette ad autorizzazione, come era previsto originariamente (v. circolare n.4/2020 MEF)

Le modalità, le condizioni ed i criteri per effettuare l'imputazione nei singoli quadri economici sono stati indicati con la circolare MEF n. 4 del 18 gennaio 2022 con la quale viene precisato in primo luogo che non sono finanziabili attività di «assistenza tecnica» quali ad es. attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni.

In sostanza le voci che possono essere ammesse al finanziamento sono essenzialmente riferite ad attività di tipo tecnico, quali la progettazione, direzione lavori, collaudo, indagini geologiche o sismiche, ecc.

Alla stessa stregua non vi possono rientrare i costi interni (personale) sostenuti dagli enti per l'attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR essendo costi connessi al loro normale funzionamento.

Attenzione che l'inammissibilità della spesa comporta il recupero della somma che automaticamente sarebbe considerata agli effetti della determinazione della capacità assunzionale dell'ente.

Sono, invece, ammessi, i costi riferiti alle attività espletate⁴⁹ da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti, provenienti da reclutamenti a tempo determinato a condizione che si tratti di nuove assunzioni.

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

A titolo esemplificativo la circolare riporta un elenco di attività che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea:

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

Per ogni singola progettualità i costi posti a carico del PNRR non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) e, comunque, entro i limiti massimi previsti, per l'intera durata del progetto, nella tabella che segue:

| FASCIA | % | Fascia finanziaria di progetto (costo totale ammesso a finanziamento) | Massimale costo personale da imputare al progetto |
|---------------|----------|--|--|
| A | 10 | Fino a 5.000.000 | 250.000 |
| B | 5 | da 5.000.001 fino a 15.000.000 | 600.000 |
| C | 4 | da 15.000.001 a 50.000.000 | 1.500.000 |
| D | 3 | da 50.000.001 | 3.000.000 |

ATTENZIONE: il conteggio va fatto sui singoli interventi e non sul complesso degli interventi (consigliabile il quaderno ANCI n.161444/2022 sulle regole per assunzione di personale)

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Le Amministrazioni centrali titolari delle singole linee di intervento del PNRR in sede di bandi e/o avvisi pubblici sono tenute ad indicare puntualmente:

- le specifiche attività e il valore da assegnare alla voce costo del personale
- i limiti in termini di percentuale rispetto al quadro economico dei progetti, anche eventualmente differenziandoli, con adeguata motivazione, per classi o categorie di progetti.

Qualora risultasse necessario il superamento dei limiti massimi indicati, tale esigenza dovrà essere specificamente sottoposta, da parte della singola Amministrazione interessata, alla valutazione dell'Amministrazione centrale titolare di intervento, ai fini della verifica di ammissibilità di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati **per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi**, sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti devono indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa.

Nel caso di ricorso ad esperti esterni dovrà, comunque, essere effettuata la previa verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato e non si applica l'obbligo della previa comunicazione alle strutture regionali.

Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, la possibilità prevista dall'art. 3, comma 8, della legge 56/2019 (legge concretezza) di effettuare le assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del Dlgs.165/ 2001 fino al 2021, viene prorogata fino alla fine del 2024

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

L'art. 3 bis prevede:

Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, mediante appositi accordi, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.

Gli elenchi, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno

Gli enti aderenti attingono a tali elenchi per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità.

Gli elenchi possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni e, in caso di contratti a tempo determinato, in deroga ai limiti finanziari di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito, dalla legge 122/2010

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Mobilità volontaria tra enti

Con il comma 7 dell'art. 3 del D.L. 80/2021 convertito dalla legge 113/2021 è soppresso l'obbligo del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per spostarsi in mobilità volontaria presso un altro ente previsto per gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a 100, salvo si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente, e con la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di mobilità.

Il divieto dell'obbligo del rilascio del nulla osta scatta:

- per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250 a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore del 5% all'amministrazione di appartenenza
- per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500 a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore del 10% all'amministrazione di appartenenza

La percentuale è riferita alla dotazione organica dell'ente.

E' precisato che qualora si tratti di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni.

In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

ACCELERAZIONE INVESTIMENTI PUBBLICI

Con l'art. 1, comma 820, della legge 234/2021, allo scopo di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è prevista la possibilità da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici di ricorrere al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa DD.PP. istituito con l'art. 1, comma 54 della 549/1995 con onere degli interessi a carico dello Stato per cui il relativo fondo è stato incrementato per l'anno 2022 di 700.000 euro.

PROROGA CONTRATTI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

L'art.1, comma 995. della legge 234/2021 prevede che:

Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'art. 7, comma 6, del Dlgs. 165/2001, e all'art. 110, comma 6, del TUEL, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.

SPESE DI PROGETTAZIONE

I commi 4 e 5 dell'art. 1, del D.L. 32/2019 convertito nella legge 55/2019 prevedono la possibilità per gli anni 2019 e 2020 con estensione al 2021 come prevede l'art. 13, comma 2, lett.a) del D.L. 183/2020 (decreto milleproroghe) e, successivamente al 2023 dall'art.52 del DI 77/2021), di avviare la progettazione anche se non si dispone dell'intero finanziamento a copertura del quadro economico di spesa, prevedendo che le opere riferite a tali progettazioni avranno priorità ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione, **restando implicitamente inteso che l'incarico di progettazione non deve essere fine a se stesso ma è necessario che sia strumentale alla realizzazione di opere di interesse generale, aventi una probabile e ragionevole fattibilità sia in termini tecnici che finanziari (Corte Conti Lombardia – del. n. 270/2021)**

Infine con l'art. 6 bis del D.L. 152/2021 convertito dalla legge 233/2021 viene stabilito che:

«Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del PNRR e del PNC destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione» Gli enti, nelle more dell'assegnazione delle risorse per la realizzazione del progetto, dovranno finanziare le spese di progettazione con entrate proprie contabilizzandole nel Tit. 1° della spesa.

In questo caso la spesa sarà imputabile alla voce U.1.03.02.11.999 «Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.».

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

Publicizzazione del programma

Sulla base di quanto prevede l'art. 5, comma 5 del D.M. 14/2018 il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma, sono pubblicati sul sito del Comune. L'avviso deve specificare l'eventuale possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con pubblicazione in formato open data sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di pertinenza.

Non risulta ancora chiarito il dubbio se il termine dei 30 o 60 giorni sia da considerarsi decorrenza obbligatoria o meno.

Ad alimentare la confusione interviene l'art. 5, comma 6 dello stesso decreto il quale precisa che l'approvazione deve avvenire entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

In quest'ultimo caso trova, peraltro, applicazione la disposizione prevista dal punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione, che prevede l'autonoma approvazione del piano e il successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP.

Ed, inoltre, fa intendere che non esiste alcun obbligo di inserire il programma delle OO.PP nel DUP, fermo restando l'obbligo di procedere ad inserirlo una volta approvato.

Infine nel caso in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori o a causa di lavori di importo inferiore a 100.000 euro, ne devono dare comunque comunicazione con le stesse suddette modalità.

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

Modifiche al programma

Il programma triennale di lavori pubblici può essere modificato nel corso dell'esercizio con delibera del Consiglio comunale che provvede, contestualmente, ad aggiornare il DUP. L'organo di revisione è tenuto a rilasciare il parere anche su tali variazioni

Le variazioni riguardano:

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Le suddette modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di appartenenza.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

Sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del Dlgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) le Amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il piano biennale degli acquisti di servizi e forniture di importo unitario pari o superiore a 40mila euro e relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, secondo gli schemi tipo previsti dallo suddetto decreto.

Nelle schede devono essere indicati, in particolare:

- le risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- l'elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali si è rinunciato all'acquisizione o per altri motivi che non siano quelli per aver già avviata la procedura di affidamento.
- l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento.

Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento

Il programma deve essere pubblicato sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di appartenenza.

Nel programma devono essere inserite le acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Se gli importi relativi a tali acquisizioni sono già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro, non sono considerati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

L'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, **entro il mese di ottobre**, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito con DPCM 14 novembre 2014 all'indirizzo di PEC: programmazione.biennale@pec.mef.gov.it.

Il programma deve essere approvato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione (art. 6, comma 7 del D.M. 14/2018) .

Anche in questo caso, se l'ente utilizza tale possibilità, trova applicazione la disposizione prevista dal punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione, che prevede l'autonoma approvazione del piano e il successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP, e, quindi, senza alcun obbligo di inserire nel DUP di luglio ed anche nella nota di aggiornamento del 15 novembre il programma, fermo restando l'obbligo di procedere ad inserirlo una volta approvato.

Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne devono dare comunicazione sul loro sito nella sezione «Amministrazione trasparente», oltre che sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la regione di appartenenza

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

Nel corso dell'esercizio, con delibera consiliare, possono essere apportate modifiche al programma nei seguenti casi:

- a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
- b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
- e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Anche le suddette modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione sopra specificate.

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il programma triennale del fabbisogno di personale è una delle condizioni indispensabili per effettuare qualsiasi assunzione di personale (art. 6, comma 6, Dlgs. 165/2001). Tale disposizione è entrata in vigore dal 24.9.2018, cioè 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo come previsto dall' art. 22, comma 1, del Dlgs. 75/2017 (legge Madia), avvenuta il 27.7.2018 con Decreto 8.5.2018.

La stessa sanzione viene applicata in caso di mancata trasmissione dei programmi entro 30 giorni dalla loro adozione al Dipartimento della Funzione pubblica (art. 6 ter, comma 5, Dlgs. 165/2001).

Si ritiene che il Programma debba essere oggetto di pubblicazione in quanto contiene pressoché tutte le informazioni richiamate dall'art.16 del Dlgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"

Ai fini della redazione del fabbisogno è necessario innanzitutto prendere atto delle disposizioni previste dal Dlgs. 75/2017 e dalle successive linee di indirizzo che hanno modificato radicalmente i criteri ed i principi ai quali devono obbligatoriamente attenersi le amministrazioni pubbliche nella programmazione del fabbisogno di personale.

Con le nuove disposizioni l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni deve essere finalizzata alla realizzazione dell'ottimale impiego e distribuzione delle risorse umane per perseguire gli obiettivi definiti nel piano della performance.

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Pertanto le eventuali assunzioni non dovranno più ridursi ad una mera sostituzione del personale cessato, ma individuate attraverso un'accurata analisi delle professionalità realmente necessarie rispetto a quelle venute meno per turn over e, conseguentemente, il fabbisogno del personale non dovrà più adattarsi alla pianta organica considerato come contenitore statico, ma sarà quest'ultima che dovrà, annualmente, esser modificata in riferimento alle competenze e professionalità di cui le amministrazioni ritengono di aver bisogno, restando fermo l'obbligo del rispetto della spesa potenziale massima consentita, nonché del limite delle assunzioni permesse a legislazione vigente (*art. 6, comma 3. del Dlgs. 165/2001*).

Secondo le linee di indirizzo del Ministero della Pubblica istruzione, nel nuovo fabbisogno di personale devono essere indicate anche le risorse finanziarie destinate alle spese del lavoro flessibile.

Prima di ricorrere a nuove assunzioni, l'ente dovrebbe, quindi, procedere:

- ad una mappatura delle competenze interne, come peraltro suggerito dalle suddette linee d'indirizzo, per verificare la possibilità di ricorrere a forme di riconversione professionale delle risorse umane presenti nell'ottica di un generale recupero di efficienza, operazione che potrebbe limitare il ricorso a professionalità esterne.
- procedere alla conclusione di accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni (l'art. 13, comma 2 della legge 183/2010 prevede la possibilità di utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni)

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

La modifica del Piano in corso d'anno può avvenire, secondo le linee guida del Ministro della pubblica amministrazione, solo in presenza di situazioni nuove e non prevedibili, dipendenti, in particolare, da modifiche apportate al piano delle performance, attesa la sua stretta connessione con lo stesso e deve essere adeguatamente motivata.

Nel piano dei fabbisogni dovrà essere dimostrato, in modo compiuto e reale, di aver condotto le verifiche qualitative e quantitative di cui sopra e di avere verificato le possibilità di riconversione, mobilità interna, trasferimento temporaneo, in quanto, in difetto, il programma potrebbe essere considerato inidoneo a superare il divieto di procedere ad assunzioni di personale.

Il controllo del rispetto della suddetta procedura è compito dell'organo di revisione.

L' art. 19 comma 8, della legge 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali debbano accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE

Assunzioni nelle Unioni di Comuni

La Corte dei conti, sezione delle Autonomie con la delibera n. 4/2021 ha precisato che le Unioni non applicano il Dm del 17 marzo 2020, ma mantengono un turn-over pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente, come impone il comma 229 della legge 208/2015.

Come è noto con l'art. 14 bis del D.L.4/2019 era stato consentito alle Unioni di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo dell'anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni potevano essere effettuate solo a seguito delle avvenute cessazioni.

Poiché tale possibilità era stata prevista solo per il biennio 2020/2021, la mancanza di una proroga comporterebbe l'assurdità di impedire nel 2022 a tali enti di assumere qualora nel 2021 fosse già stato utilizzato il turn-over derivante dai cessati nello stesso esercizio.

Ad aggravare la situazione è l'attuale normativa che considera i Comuni non più soggetti a limitazioni dovendo gli stessi fare riferimento alla «sostenibilità finanziaria», rendendo in tal modo impossibile la mobilità neutra. Quindi il passaggio di un lavoratore da un Comune a un'Unione sarebbe considerata come erosione della possibilità di assunzioni che nel caso specifico in quanto già utilizzata nel 2021.

Resta ferma l'applicazione del metodo del ribaltamento in presenza di Unione cui è stato trasferito solo parte del personale così come ha precisato la Corte dei conti Sezione Autonomie con Del. 20/2018.

FONDO SALARIO ACCESSORIO

ART. 3, comma 2, D.L. 80/2021, convertito dalla legge 113/2021

I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

La suddetta disposizione viene confermata dall'art. 1, comma 604, della legge 234/2021 con la precisazione che l'incremento dovrà avvenire con la medesima percentuale ed i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato

ONERI RINNOVI CONTRATTUALI

Con l'art. 1, comma 609, della legge 234/2021 viene disposto che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si dà luogo all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3% dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5% a decorrere dal 1° luglio 2022.

Per gli enti locali l'onere resta a carico dei relativi bilanci.

Con il successivo comma 610 viene confermato che continuano a restare a carico dei bilanci degli enti locali anche gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024

ONERI RINNOVI CONTRATTUALI

MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI

La sottoscrizione del nuovo contratto sembra ormai imminente. Pertanto nel 2022 si manifesterà un consistente incremento delle spese di personale che, secondo calcoli fatti sulla base di quanto previsto per le amministrazioni statali, si possono ipotizzare come segue:

Contratto 2019/2021 rispetto al monte salari 2018:

- 1,3% per il 2019
- 1,9% per il 2020
- 3,9% per il 2021

comprensivi degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'ente.

(occorre tener conto che lo 0,6% è già stato corrisposto sotto forma di indennità di vacanza contrattuale e consolidamento dell'elemento perequativo).

Tali somme avrebbero già dovute essere accantonate nei relativi bilanci.

- 3,9% per il 2022

Per dar da corso alla revisione degli ordinamenti professionali mediante l'istituzione delle «elevate professionalità che avverrà in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro, con il comma 612, articolo unico, della legge 234/2021 si prevede che gli enti locali debbano prevedere risorse aggiuntive nei propri bilanci pari allo 0,55% del monte salari del 2018 alla stessa stregua di quanto è previsto per le amministrazioni statali.

Per l'incremento del salario accessorio previsto dall'art.3, comma 2, D.L. 80/2021, convertito dalla legge 113/2021, sulla base dell'art. 1, comma 604, della legge 228/2021 i costi aggiuntivi da prevedere dovrebbero essere pari allo 0,22% del monte salari 2018 in conformità a quanto previsto per le amministrazioni statali.

Contratto 2022/2024 :

Previsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3% dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5% a decorrere dal 1° luglio 2022 (art. 1, comma 609, legge 234/2021)

PERSONALE



Tali maggiori oneri non concorrono a determinare la spesa ai sensi dell'art. 1, commi 567 e 562 della legge 296/2006 ma:

«Sono considerati rilevanti ai fini della determinazione della spesa di personale da parametrare alle entrate correnti come previsto dal Dm 17 marzo 2020, attuativo del D.L. 34/2019 – art. 33 per la determinazione della capacità assunzionale con la conseguenza:

- **Riduzione della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato**
- **O addirittura scivolamento nella fascia peggiore**

PERSONALE – PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'

Con l'art 1, comma 74, lett. c), punto 6, della legge 234/2021 viene disposto che nell'ambito dei progetti utili alla collettività (PUC), i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Reddito di cittadinanza residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di tale reddito:

- è a titolo gratuito
- non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato
- non comporta l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

In caso di non adesione ai progetti da parte dei percettori di RdC, è disposta la decadenza dal beneficio.

I Comuni devono effettuare a campione controlli sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per ottenere il RdC sia al momento della presentazione della domanda stessa, sia dopo l'erogazione.

Le modalità per individuare il campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell'INPS.

L'esito del controllo deve essere comunicato all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 4/2019 convertito nella legge 26/2019.

Qualora l'INPS ritenga necessari ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, lo comunica ai Comuni i quali sono tenuti a comunicarne l'esito entro i successivi 120 giorni.

Il responsabile del procedimento del comune che non esercita il potere di controllo sui dati anagrafici e non li comunica risponde di danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.

INCENTIVI TECNICI

La Corte ha sospeso la pronuncia nel merito e deliberato di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di massima ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale: «se la locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al Dlgs 267/2000" per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo contenuta all'articolo 1, comma 1091 della legge 145/2018 debba intendersi riferita, per il bilancio di previsione, al termine del 31 dicembre dell'anno precedente (articolo 151, comma 1, Tuel) e, per il rendiconto, a quello del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (articoli 151, comma 1, e 227, comma 2, Tuel) ovvero se questa possa intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del ministro dell'Interno, d'intesa con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge»

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - DELIBERAZIONE N. 78/2021

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2021/QMIG ha affermato che:

«La locuzione «entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267» contenuta nell'articolo 1, comma 1091, della legge di bilancio 2019, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'Interno (articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del Tuel) e, per il rendiconto, con legge».

NUOVI
TRASFERIMENTI
ERARIALI
CORRENTI

CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI FONDAMENTALI

Con l'art. 13 del D.L. 4/2022- ristori ter- è prorogata al 2022 la possibilità da parte degli enti locali, al fine di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di utilizzare le risorse ricevute nel 2020 e 2021 rimaste ancora disponibili, per le stesse finalità per cui sono state assegnate (fondone e tutti gli altri ristori).

Solo gli eventuali avanzi delle risorse ricevute per i centri estivi, essendo soggetti ad una specifica differente disciplina, dovranno essere restituiti entro il 31 marzo.

Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1 -ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'utilizzo dovrà essere oggetto della solita certificazione da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 31 maggio 2023. pena l'applicazione delle sanzioni già previste per la mancata trasmissione delle precedenti certificazioni. Il modello della certificazione sarà adottato entro il 30 ottobre 2022 con apposito decreto ministeriale.

Il termine per la verifica delle certificazioni 2020, 2021 e 2022 , già rinviato con l'art. 1, comma 590, della legge 234/2021 al 31 ottobre 2022, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2023.

RAFFORZAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO

Con l'art. 1, commi 172 e 173, della legge 234/2021 viene disposto l'incremento del Fondo di Solidarietà Comunale di:

120 milioni di euro per l'anno 2022

175 milioni di euro per l'anno 2023

230 milioni di euro per l'anno 2024

300 milioni di euro per l'anno 2025

450 milioni di euro per l'anno 2026

1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

al fine di rafforzare il servizio Asili nido, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in fascia di età da 3 a 36 mesi.

Il contributo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno

I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le suddette risorse e la relativa spesa non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 de. D.L. 34/2019 per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

E', poi, prevista l'esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di "deficitarietà strutturale" in deroga a quanto previsto dall'art. 243 del TUEL.

LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI PER TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI DISABILI

Con l'art. 1, comma 174, della legge 234/2021 viene disposto l'incremento del Fondo di Solidarietà Comunale di:

30 milioni di euro per l'anno 2022

50 milioni di euro per l'anno 2023

80 milioni di euro per l'anno 2024

100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026

120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

per finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Il contributo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno.



Da ricordare che qualora le suddette somme risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio previsti dalla stessa norma, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Non sembra, comunque, necessario considerare contabilmente vincolata tale somma che, in ogni caso è solo di competenza e non di cassa, in quanto la stessa potrebbe essere accertata come importo libero, con l'avvertenza, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, di accantonare a fine esercizio la quota eventualmente da restituire.

FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Con l'art. 1, commi 179 e 180, della legge 234/2021 viene prevista l'istituzione del “fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità” con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, distribuito per 70 milioni a favore degli enti territoriali e per 30 milioni a favore dei Comuni entro il 30 giugno di ogni anno con decreto interministeriale.

VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI BORGHI E DELLE AREE INTERNE

Con l'art. 1, comma 354, della legge 234/2021, al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei Comuni fino a 500 abitanti, è prevista la possibilità da parte degli enti locali di concedere in comodato beni immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali Comuni.

Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

CONTRIBUTO PER RISTORO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con l'art. 12 del D.L. 4/2022 viene istituito un fondo con uno stanziamento di 100 milioni di euro per il ristoro a favore dei Comuni dei mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022.

Alla ripartizione del fondo si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie, da adottare entro il 30 aprile 2022.

FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO

Con l'art. 1, commi 366/372, della legge 234/2021, per promuovere il turismo viene istituito un Fondo unico nazionale per il turismo con una dotazione per spese correnti di:

120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023

40 milioni di euro per l'anno 2024

e per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, viene istituito un « Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale », con una dotazione di:

50 milioni di euro per l'anno 2022

100 milioni di euro per l'anno 2023

50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi saranno stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio

CONTRIBUTI AI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE

Con l'art. 1, commi 581 e 582, della legge 234/2021 viene istituito un fondo «una tantum» per il 2022 con uno stanziamento di 50 milioni di euro in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:

- a) popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;
- b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;
- c) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.

Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'Interno entro il 28 febbraio 2022

**CONTRIBUTI ERARIALI
CORRENTI
GIA' VIGENTI**

CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU-TASI

E' riconosciuto il contributo compensativo IMU-TASI di 190 milioni di euro fino al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Le spese finanziate con tali risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità suindicate entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 1, commi 892, 893 e 894, legge 145/2018).

Tali spese devono essere monitorate attraverso le modalità previste per le opere pubbliche che fa ritenere la destinazione esclusivamente a spese di investimento.

L'ulteriore contributo di 110 milioni non soggetto ad alcun vincolo viene ancora concesso solo per il 2022 (l'art. 1, comma 554 della legge 160/2019)

Unione di Comuni

E' confermato il contributo di 30 milioni di euro (art. 1, comma 17, lett. b), legge n. 208/2015

Fusione di Comuni

Il contributo straordinario a favore degli enti che danno luogo a fusioni è commisurato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario (art. 1, commi 868 e 869 della legge 205/2017)

Il suddetto contributo è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.(art.52, comma 3, D.L. /3/2021 convertito nella legge 106/2021)

Dall'anno 2023, il contributo sarà ulteriormente incrementato di 25 milioni di euro annui tramite destinazione per pari importo del fondo di solidarietà comunale (art. 5, comma 4, D.L. 228/2021 – milleproroghe)

Le modalità di riparto sono le stesse degli anni precedenti.

Il contributo spetta per 10 anni dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo (D.M. 21.1.2015, art. 2).

Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni

Comuni Montani

Con il comma 550 dell'art.1, della legge 160/2020 si raddoppiano i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020, portandoli a 10 milioni annui

CONTRIBUTO AI PICCOLI COMUNI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI FONDAMENTALI

Art. 1, comma 832, della legge 178/2020

Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel 2022 e 2023 sono previsti contributi destinati per complessivi 3 milioni di euro per ciascun anno al fine di supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15% rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.

Con decreto del Ministero dell'interno del 28.5.2021 sono stati individuati i criteri e le modalità di riparto.

CONTRIBUTI PER LIMITARE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI IN PLASTICA

Con il Decreto 2.9.2021 del Ministero della transizione ecologica (c.d. decreto mangia plastica), viene prevista la concessione di contributi al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco compattatori, nonché di favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l'intercettazione e il riciclo in un'ottica di economia circolare mediante lo stanziamenti dei seguenti fondi:

- a) una dotazione, per l'anno 2022, pari a 5 milioni di euro;
- b) una dotazione, per l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro;
- c) una dotazione, per l'anno 2024, pari a 2 milioni di euro

Soggetti beneficiari sono i Comuni che presentano apposita istanza corredata da un progetto costituito da una relazione descrittiva e dalle schede di cui all'Allegato al decreto.

I Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti possono presentare una sola istanza per l'acquisto di un eco-compattatore.

I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono presentare un'istanza, per ciascuna delle categorie di eco-compattatori previste nell'allegato al decreto, nei limiti di un macchinario ogni 100.000 abitanti.

Le istanze finalizzate all'ottenimento del contributo sono presentate al Ministero della Transizione Ecologica per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito www.minambiente.it e nel rispetto dei seguenti termini:

- per l'annualità 2022 dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022;
- per l'annualità 2023 dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023;
- per l'annualità 2024 dal 31 gennaio 2024 al 31 marzo 2024

Il contributo è erogato sino a esaurimento della disponibilità annuale di finanziamento secondo la graduatoria pubblicata sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica.

FONDI IN TEMA DI PERSONALE

Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali

Art. 1, commi da 797 a 804, legge 178/2020

Sono previsti trasferimenti aggiuntivi finalizzati alle assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte dei Comuni singoli e associati per consentire di raggiungere il rapporto di 1 ogni 5mila abitanti e di ulteriori risorse per raggiungere il rapporto di 1 a 4mila.

Il fondo messo a disposizione ammonta a 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

I contributi sono i seguenti:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000

Questi trasferimenti verranno corrisposti sulla base di un'attestazione che le amministrazioni dovranno fornire annualmente (v. istruzioni fornite con la nota n. 938 del 4.2.2022 del Ministero del lavoro)

Tutti i Comuni, per raggiungere le finalità di incremento del numero di assistenti sociali, possono dare corso alle suddette assunzioni nel rispetto del pareggio di bilancio e in deroga ai tetti di spesa per le assunzioni flessibili, al limite rappresentato dalla media della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 e tali assunzioni non sono rilevanti ai fini della determinazione della capacità assunzionale di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019.

Viene infine previsto che si possa dare corso fino a tutto il 2023, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, alla stabilizzazione degli assistenti sociali che entro il 31 dicembre 2020 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità a tempo determinato senza essere stati assunti con concorso pubblico o come collaboratori coordinati e continuativi, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

(ART.1, commi da 791 a 794 della legge 178/2020)

E' previsto un incremento graduale del Fondo di solidarietà comunale dal 2021 al 2030 di complessivi € 650.923.000 **destinato allo sviluppo ed ampliamento dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai comuni**, così ripartiti:

- 215.923.000 euro per l'anno 2021
- 254.923.000 euro per l'anno 2022,
- 299.923.000 euro per l'anno 2023
- 345.923.000 euro per l'anno 2024
- 390.923.000 euro per l'anno 2025
- 442.923.000 euro per l'anno 2026
- 501.923.000 euro per l'anno 2027
- 559.923.000 euro per l'anno 2028
- 618.923.000 euro per l'anno 2029
- 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030

Le somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

**NUOVI
TRASFERIMENTI
ERARIALI
IN CONTO CAPITALE**

MESSA IN SICUREZZA STRADE

Con l'art. 1, commi della legge a 407 a 414, della legge 234/2021 sono assegnati ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano contributi nel limite complessivo di

- 200 milioni di euro per l'anno 2022
- 100 milioni di euro per l'anno 2023

I contributi, parametrati al numero di abitanti di ciascun Comune, per l'anno 2022 sono stati assegnati, con decreto del Ministero dell'interno dl 14 gennaio scorso:

Con lo stesso decreto sono assegnati i contributi per l'anno 2023 nella misura del 50%

L'assegnazione avviene a condizione che i lavori non siano già finanziati integralmente da terzi e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023

I lavori finanziati con il contributo del 2022 devono iniziare entro il 30 luglio 2022 e quelli finanziati con il contributo del 2023 entro il 30 luglio 2023, pena decadenza del contributo medesimo.

E' previsto che l'erogazione avvenga nella misura dell'80% all'inizio dei lavori e per il restante 20% ad avvenuta trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori comporta la revoca del contributo.

I comuni sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente»

Non trova applicazione l'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DA PARTE DI COMUNI CON MENO DI 15.000 ABITANTI

Con l'art. 1, commi da 534 a 542, della legge 234/2021, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale anche nei Comuni di medie e piccole dimensioni, è prevista la concessione per l'anno 2022 di contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro.

I contributi possono essere richiesti da:

- a) comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
- b) comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dal DPCM e le risorse attribuite dal medesimo decreto.

Le richieste di contributo devono essere comunicate al Ministero dell'interno **entro il termine perentorio del 31 marzo 2022.**

Il contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno **entro il 30 giugno 2022.**

I lavori devono essere affidati entro i termini di seguito indicati dalla data di emanazione del decreto di concessione, pena la revoca del contributo, :

- a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro entro quindici mesi;
- b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e possono essere successivamente utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DA PARTE DI COMUNI CON MENO DI 15.000 ABITANTI

I contributi assegnati sono erogati dal Ministero dell'interno nella seguente misura:

- a) 20% previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini sopra citati;
- b) 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio;
- c) 10% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Il monitoraggio delle opere è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto per le OO.PP (Dlgs.229/2011), classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022».

Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Contributi per progettazione definitiva ed esecutiva

L'art. 1, commi da 51 a 58, della legge 160/2019, come modificato dall'art. 45 del D.L. 104/2020 convertito nella legge 127/2020 e dall'art.1, comma 415, della legge 234/2021, al fine di favorire gli investimenti, dispone l'assegnazione ai comuni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, di contributi soggetti a rendicontazione nel limite di
320 milioni di euro per l'anno 2022 (i precedenti 170 milioni sono incrementati di 150 milioni)
350 milioni di euro annui per l'anno 2023 (i precedenti 200 milioni sono incrementati di 150 milioni)
200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031

Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo, **ad eccezione per l'anno 2022 per il quale la richiesta deve avvenire entro il 15 marzo 2022.**

La richiesta deve contenere:

- **le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;**
- **le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.**

Contributi per progettazione definitiva ed esecutiva

Ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Per il biennio 2022/2023 per l'assegnazione dei contributi è data priorità ai progetti connessi agli investimenti del PNRR

Relativamente all'anno 2022 l'ammontare del contributo è determinato entro il 15 aprile 2022

Ferme restando le suddette priorità, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

Contributi per progettazione definitiva ed esecutiva

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro sei (art. 13, comma 8, D.L. 183/2020 convertito nella legge 21/2021) mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso o, in caso di incapienza, dall'agenzia delle entrate mediante trattenuta delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale

Il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".

L'affidamento della progettazione è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

PIANO NAZIONALE BORGHI STORICI

E' stato pubblicato l'avviso pubblico, dedicato ai piccoli borghi storici, finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento.

Dal 20 dicembre 2021 i **Comuni con un numero massimo di 5mila abitanti** possono presentare la propria candidatura (in forma singola o aggregata) per la partecipazione alla Linea B dei Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale.

La domanda deve essere presentata **entro le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022 collegandosi** all'applicativo [Fondo Borghi e Fondo Parchi e Giardini Storici](#).

Le risorse disponibili per la Linea di azione B **ammontano complessivamente a 380 milioni di euro** a valere sul [PNRR](#), Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2.1 “Attrattività dei borghi”.

Il 40% delle risorse totali sono destinate al Mezzogiorno, mentre il 60% al Centro Nord.

Possono presentare le proprie candidature i Comuni fino a 5.000 abitanti sia in forma singola che aggregata.

Per procedere in forma aggregata ci sono una serie di indicazioni da rispettare:

- il limite **massimo previsto è di tre Comuni**, compreso il Comune capofila/proponente, sia limitrofi sia ricadenti nella stessa regione che condividono i medesimi tematismi;
- ovviamente, a pena di esclusione, **tutti i Comuni dell'aggregazione devono avere un borgo storico**;
- la candidatura può essere presentata solo dal Comune che assume il ruolo di capofila;
- sia il capofila che l'aggregato non possono presentare più di una candidatura, pena l'esclusione di tutte le candidature;
- la popolazione complessiva residente di tutti i Comuni aggregati deve essere inferiore o uguale a 5 mila abitanti;
- il Comune capofila è l'assegnatario delle risorse finanziarie attribuite ed è l'unico referente per il Ministero della Cultura per gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e relative spese.

Ciascun Ente deve presentare la sua candidatura sia in forma singola che aggregata per **almeno 10 Interventi tenendo conto che sul medesimo sito si possono effettuare più Interventi**

Ogni Progetto comprensivo di almeno 10 Interventi **dovrà essere ultimato entro il 30 giugno 2026** e di questi **almeno 6 dovranno essere conclusi entro giugno 2025**.

PIANO NAZIONALE BORGHI STORICI

Entro agosto 2023, il **Ministero della Cultura** effettuerà le **verifiche dello stato di avanzamento conseguito al 30.06.2023** rispetto ai cronoprogrammi procedurali e di spesa previsti dalle proposte ammesse a finanziamento che potrebbero, se del caso, la revoca dei contributi.

I traguardi, gli obiettivi e gli indicatori e il rispetto delle tempistiche saranno verificati da Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Una prima anticipazione nella misura del 10% del totale del finanziamento avverrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare d'obblighi. A seguire verranno effettuate altre quattro erogazioni sulla base delle spese effettivamente sostenute fino al raggiungimento del 90% del totale.

Il saldo **verrà erogato entro 30 giorni dalla rendicontazione di spesa per il 100% del costo complessivo del Progetto finanziato**, corredato della documentazione tecnico-amministrativa contabile attestante l'effettiva conclusione e il collaudo/certificazione/verifica degli interventi e progetti previsti.

Il **finanziamento potrà essere ridotto in caso di mancata rendicontazione delle spese** o di inammissibilità delle spese rendicontate.

CONTRIBUTI ERARIALI IN CONTO CAPITALE ANCORA VIGENTI

CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

L'art.1, con i commi da 29 a 37, della legge 160/2019 ha previsto fino al 2024 la concessione nel limite massimo di 500 milioni di euro, di contributi ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I contributi sono stati attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, con Decreto del capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020, come di seguito indicato:

- a) 50.000,00 euro ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
- b) 70.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- c) 90.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- d) 130.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
- e) 170.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti ;
- f) 210.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
- g) 250.000,00 ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali delle OO.PP

CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

I lavori devono essere avviati **entro il 15 settembre** di ciascun anno di riferimento del contributo.

Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 settembre, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari di tali ulteriori contributi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.**

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50%, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal Dlgs. 229/2011 classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020», e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il Comune deve darne pubblicità sul proprio sito e monitorare la realizzazione dell'opera secondo le modalità prestate per il monitoraggio delle OO.PP. ed il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Sono previsti controlli sulla realizzazione delle opere da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Da segnalare, inoltre, che le suddette assegnazioni essendo confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza, il loro utilizzo in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione dovrà sottostare ai vincoli ed alle norme imposte dall'Unione europea per tali fondi. (v. documento del Ministero dell'interno)

CONTRIBUTI A COMUNI CON MENO DI 1.000 ABITANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Con il comma 14 bis dell'art. 30 del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, **modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 104/2020, convertito nella legge 127/2020**, allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, **a decorrere dall'esercizio 2021**, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

Per il 2021 il decreto è stato emesso in data 18.1.2022

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 maggio** di ciascun anno..

Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, **entro il 15 giugno** di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 giugno, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. Questi ultimi Comuni sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 ottobre** di ciascun anno.

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, **per il 50%** previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle OO.PP., e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

CONTRIBUTI A COMUNI CON MENO DI 1.000 ABITANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto per le OO.PP, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti»

Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n.145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente.

Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica

Art. 232, comma 4, D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, come integrato dall'art. 19 del D.L. 183/2020 con decorrenza dal 31.12.2020, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione n. 21/2021 e dall'art. 5, comma 1 del D.L. 228/2021 – milleproroghe -

Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, **fino al 31 marzo 2022** gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DALLA REGIONE)

Con il comma 809 dell'art. 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021] viene così modificato il comma 134 dell'art. 1 della legge 145/2018.

Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2022-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti relativi all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; **nel limite complessivo di:**

435 milioni di euro annui per l'anno 2022,

424,5 milioni di euro per l'anno 2023,

524,5 milioni di euro annui per l'anno 2024,

124,5 milioni di euro per l'anno 2025

259,5 milioni di euro per l'anno 2026

304,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032

349,5 milioni per l'anno 2033

200 milioni per l'anno 2034

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DALLA REGIONE)

I commi da 135 a 138 dell'art. 1, della legge 145/2018 stabiliscono che i contributi sono assegnati per almeno il 70%, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

- a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale
- c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.
- c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
- c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
- c-quater) per infrastrutture sociali;
- c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati;
- C-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DALLA REGIONE)

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità di cui sopra, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio previsto per le OO.PP. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal Dlgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2020)

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

L'art. 1, comma 139 della legge 145/2018, come modificato dal comma 38, della legge 160/2019, dall'art. 46, comma 1, lett. a) del D.L.104/2020 convertito nella legge 126/2020 e dall'art. 20, comma 2, lett. 0a), D.L. 06.11.2021, n. 152, convertito dalla legge 233/2021, prevede, al fine di favorire gli investimenti, l'assegnazione ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di:

di 450 milioni di euro per l'anno 2022

di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,

di 700 milioni di euro per l'anno 2026,

di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

A decorrere dall'anno 2022 almeno il 40 % delle risorse sarà assicurato agli enti locali del Mezzogiorno

Gli enti devono comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il **termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo (modello approvato con decreto Ministro dell'interno 5 agosto 2020)**.

Per il contributo riferito all'anno 2022 il termine è fissato al 15 febbraio 2022.

La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura.

Per ciascun anno:

a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;

b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande (Decreto ministero Interno 8.1.2022)

c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato secondo il seguente ordine di priorità:

a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici **ed efficientamento energetico**, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5%.

Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

Le informazioni di cui sopra sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati dei rendiconti della gestione, compresi gli allegati, nonché il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio come previsto rispettivamente dall'art. 11, comma 3 e dall'art. 18 bis del Dlgs. 118/2011, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato.

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

L'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima.

Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui sopra sono aumentati di tre mesi.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.

I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20% entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo per il 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. (così modificato dall'art. 1 bis del D.L. 59/2021 convertito nella legge 101/2021)

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni suddette, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno ed è assegnato ai comuni che sono risultati precedentemente ammessi e non beneficiari secondo la graduatoria ivi prevista.

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto per le OO.PP. classificando le opere sotto la voce «messa in sicurezza edifici e territorio – comma 139 anno 2022»

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

Per l'anno 2022 le risorse sono state incrementate di 1.750 milioni di euro per essere finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri sopra citati.

Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono stati individuati con comunicato del Ministero dell'interno del 6 settembre 2021.

CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA

L'art. 1, comma 42, della legge 160/2019 prevede per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale nel limite complessivo di:

250 milioni di euro nell'anno 2022 incrementato di 100 milioni di euro dall'art. 20 del D.L. 152/2021

550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 incrementato di 200 milioni di euro dall'art. 20 del D.L. 152/2021

700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Come previsto dall'art. 20 del D.L. 152/2021 le suddette risorse sono confluite nell'ambito del PNRR e le maggiorazioni previste per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate con il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU per cui i Comuni beneficiari devono rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio”

I criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi sono stati determinati con il DPCM 21 gennaio 2021 con il quale viene, peraltro, precisato l'obbligo di rendicontazione ai sensi dell'art. 158 del TUEL

Le assegnazioni per gli anni 2021/2026 sono avvenute con il Decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2021 con contestuale individuazione delle modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, e di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché delle modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Con l'art. 5, comma 2 ter, del D.L. 14/2017, convertito nella legge 48/2017, integrato dall'art. 35 quinquies, comma 1, del D.L. n.113/ 2018, convertito nella legge 132/2018, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni sono previsti contributi di 36 milioni per l'anno 2022.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2022, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati

Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani

E' istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

Al provvedimento si darà attuazione mediante apposito provvedimento normativo

(art. 5 septies, D.L. 32/2019 convertito nella legge 55/2019 – decreto sblocca cantieri)

MONITORAGGIO E RENDICONTO

MONITORAGGIO

L'art. 41, comma 2 quater, del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020. dispone che: «I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale»

RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI

L'art. 158 del TUEL prevede l'obbligo annuale di presentazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, del rendiconto dei contributi straordinari ottenuti da amministrazioni pubbliche riguardo sia alle spese sostenute sia ai risultati raggiunti in termini di efficacia ed efficienza. In caso di mancata presentazione del rendiconto è prevista **la revoca del contributo stesso**, anche se la spesa è stata regolarmente sostenuta.

Si osserva che, in riferimento a tutti i contributi destinati ad investimenti, le relative disposizioni prevedono già l'obbligo del monitoraggio trimestrale secondo le modalità indicate dal Dlgs. n. 229/2011.

Si ritiene, pertanto, che il suddetto obbligo sia da ritenersi implicitamente abrogato.

IMPOSTE

IMU

Nel 2022 scompaiono le esenzioni previste nel 2021.

Tuttavia nella stima delle previsioni occorrerà porre la massima attenzione in quanto sarebbe pericoloso ritornare ai livelli pre-Covid nella considerazione che gli effetti negativi della pandemia potrebbero ulteriormente protrarsi

Con l'art. 78, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito nella legge 126/2020, è prevista ancora l'esenzione dall'IMU anche per tutto il 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il relativo ristoro è avvenuto con il D.M. 20.8.2021

Al fine di incrementare l'aliquota massima del 10,6 per mille nella misura aggiuntiva massima dello 0,8 per mille in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili, il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione 8/DF pubblicata il 21 settembre 2021 ha chiarito che la maggiorazione è applicabile nel 2021 **anche senza espressa delibera di conferma purché la stessa sia stata deliberata nel 2020.**

TARI

Resta il problema dei termini per l'approvazione del «piano economico finanziario» e delle relative tariffe.

Infatti a seguito delle novità introdotte da ARERA con la delibera n.15/2022 con cui viene approvato un testo unico che fissa i nuovi standard di qualità che costituiscono una parte integrante del nuovo metodo tariffario ed ai quali i Comuni dovrebbero adeguare i propri regolamenti, resta assai problematica la possibilità di rispettare il termine del 31 marzo 2022 previsto per l'approvazione del bilancio.

Tra l'altro il nuovo metodo tariffario di Arera prevede anche un Pef pluriennale (2022-2025), Da qui l'insistenza dell'ANCI di spostare il termine anche in disallineamento con quello previsto per l'approvazione del bilancio.

Tra l'altro occorre ricordare che la delibera di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e il relativo allegato devono essere pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dei Comuni come stabilito dall'Anac con la deliberazione n. 719/2021.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

In sede di Telefisco 2022 il MEF ha confermato la natura patrimoniale del prelievo.

Il relativo gettito è allocato nel Tit. 3° dell'entrata.

Con l'art. 1, comma 706, della legge 234/2021 si prevede l'esenzione dal canone unico patrimoniale fino al 31 marzo 2022 per occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali.

Per il ristoro ai comuni delle conseguenti minori entrate è stato istituito un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 alla cui ripartizione si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022.

Con l'art. 8, comma 3, del D.L. 4/2022 la suddetta esenzione è estesa anche allo spettacolo viaggiante ed alle attività circensi fino al 30 giugno 2022.

Per il ristoro ai comuni delle conseguenti minori entrate è istituito un fondo con una dotazione di 3,5 milioni di euro, che sarà ripartito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (26 febbraio) (comma 4)

Addizionale comunale IRPEF

Non cambia nulla rispetto alla precedente normativa.

Il limite di applicazione resta dello 0,8% anche in unica soluzione.

La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale.

Le delibere devono essere assunte sia in caso di nuova istituzione o conferma o modificativa e pubblicate sul sito internet del Ministero delle Finanze ('art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998).

L'art. 14, comma 8, del Dlgs. n. 23/2011, stabilisce poi, più in particolare, che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce.

Si deve sottolineare, al riguardo, che la norma non pone a carico del comune un termine entro il quale la deliberazione deve essere trasmessa affinché essa possa essere pubblicata entro il 20 dicembre.

Tuttavia, attesa l'esigenza per il MEF di disporre di un congruo lasso di tempo al fine di procedere alle verifiche propedeutiche alla pubblicazione, è opportuno che il comune provveda all'inserimento dell'atto nel Portale, con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla scadenza del 20 dicembre, tenendo conto che gli atti inseriti dal comune nel Portale in data successiva al 20 dicembre non verranno pubblicati a valere sull'anno d'imposta cui si riferiscono con la conseguenza che saranno valide le aliquote previste per l'anno precedente.

Addizionale comunale IRPEF

DA RICORDARE

In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, la previsione è effettuata sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

In caso di modifica delle aliquote, l'importo da prevedere nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.

In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da prevedere nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

In ogni caso l'importo da prevedere conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE 234/2021

A seguito della revisione degli scaglioni dell'addizionale Irpef (con riduzione da cinque a quattro) introdotta a partire dal 1° gennaio 2022 dalla legge 234/2021, il comma 7 della stessa legge prevede che gli enti, entro il termine di approvazione del bilancio, provvedano, se del caso, all'aggiornamento del relativo regolamento per adeguarlo alla nuova normativa e garantire nel contempo l'invarianza di gettito.

Ovviamente se il Comune ha un aliquota fissa non deve deliberare nulla

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

Importante ricordare l'obbligo annuale, prima dell'approvazione del bilancio, di indicare la destinazione della quota vincolata con delibera della Giunta

L'importo cui fare riferimento dovrà essere al netto dell'eventuale quota accantonata nel «fondo crediti di dubbia esigibilità».

Entro il 31 maggio di ogni anno deve inoltre essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno una relazione sull'importo introitato e sul relativo utilizzo. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti

Da ricordare che con l'art. 1, comma 1, d-septies, del D.L. 121/2021 convertito dalla legge 156/2021 viene introdotto l'obbligo da parte di Comuni, Province e Città Metropolitane di pubblicare sul proprio sito internet la suddetta relazione entro 30 giorni dall'invio della stessa al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'Interno.

Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)

A decorrere **dal 1° gennaio 2018**, i proventi per oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano (art. 1, comma 460, legge 232/2016)

L'art. 1 bis del D.L. 148/2017 convertito nella legge 172/2017 viene estesa la destinazione degli oneri di urbanizzazione ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano ed a spese di progettazione per opere pubbliche a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori (art. 13, comma 5 quinquies, D.L. 162/2019 convertito nella legge 8/2020).

Con l'art. 13, comma 6, del D.L. 4/2022 – decreto sostegni ter - è prevista anche per il 2022 la possibilità di utilizzare integralmente i proventi delle concessioni edilizie per l'emergenza Covid-19, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del DPR. 380/2001.

La commissione Arconet ha precisato che le nuove indicazioni di legge devono essere considerate come una «generica destinazione ad una categoria di spese», e, quindi, non rappresentano «un vincolo di destinazione specifico» non rientrando, pertanto, nella cassa vincolata

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

L'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16, comma 6, del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio.

Il mancato adeguamento comporta responsabilità contabile del dirigente comunale che non aggiorna il contributo (sentenza n. 77/2018 della Corte dei Conti, sezione per l'Emilia Romagna).

ALIENAZIONI PATRIMONIALI

La regola generale (art. 56-bis del DI 69/2013) dispone che il 10% dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali sia utilizzata per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti degli enti locali. Il vincolo sale al 25% in caso di beni derivanti dal federalismo demaniale da destinare, però, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 9, comma 5, del Dlgs 85/2010). La restante parte deve essere destinata a spese di investimento.

A partire dal 2018 gli enti locali possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 1, comma 866, legge 205/2017 come modificato dall'art.11 bis, comma 4, del D.L. 135/2018 convertito nella legge 12/2019)

FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA

Fondo di riserva ordinario

L'art. 3, comma 1, lett g) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che:

- la metà della quota minima del fondo di riserva (0,15% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione (art. 166, comma 2 bis, TUEL)
- qualora l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti ex art. 195 del TUEL, l'ammontare minimo del fondo di riserva deve essere pari allo 0,45% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio (art. 166, comma 2-ter, TUEL)

Il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva eventualmente utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

Fondo di riserva di cassa

Gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, (art. 166, comma 2 quater, TUEL)

ACCANTONAMENTI

ACCANTONAMENTI

La normativa vigente prevede la costituzione di appositi fondi nel bilancio di previsione sia obbligatori sia facoltativi.

FONDI OBBLIGATORI

- Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (FCDE)
- Indennità fine mandato del sindaco

FONDI OBBLIGATORI LEGATI A DETERMINATE SITUAZIONI

- Fondo per contenziosi
- Fondo garanzia debiti commerciali
- Fondo anticipazione liquidità (FAL)
- Fondo perdite società partecipate

FONDI FACOLTATIVI

- Accantonamento per rinnovi contrattuali
- Altri accantonamenti a discrezione del responsabile del servizio finanziario in accordo con l'organo di revisione

SU DI ESSI NON È POSSIBILE ASSUMERE IMPEGNI NE' EFFETTUARE PAGAMENTI

Gli accantonamenti devono essere inseriti nella MISSIONE 20

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati effettuati gli accantonamenti. Sulla regolarità di tale utilizzo deve vigilare l'organo di revisione.

Le stesse possono essere utilizzate in altro modo solo quando è stato accertato che la passività potenziale non può più verificarsi

FONDI OBBLIGATORI

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il base a quanto disposto dal principio contabile riguardante la competenza finanziaria potenziata in relazione alle entrate di dubbia e difficile esazione previsti nell'esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce, alla fine dell'esercizio, nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Tale fondo ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Pertanto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Da tener presente che non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche,

La commissione Arconet nella seduta del 20 settembre 2017 ha chiarito che le amministrazioni pubbliche da considerare sono tutti gli enti e i soggetti individuati dall'Istat inseriti nel conto economico consolidato e aggiornati annualmente entro il 30 settembre

- i crediti assistiti da fidejussione
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
- Le entrate introitate per conto di altri enti

FONDI OBBLIGATORI

Per la determinazione del fondo, per ciascuna delle entrate considerate, a partire dal 2020 si utilizza **solo la media semplice** del rapporto fra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti dell'ultimo quinquennio (metodo ordinario)

E' possibile, in alternativa, utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente (v. Faq Arconet n. 26 del 2017)

Se il bilancio è approvato dopo il 31/12/2021 il periodo da considerare nel primo caso è 2017/2021 e nel secondo caso 2016/2020 con incassi 2021 a residuo)

Il fondo è determinato applicando all'importo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 della media ottenuta..

NON SONO PREVISTE ATTUALMENTE POSSIBILITA' DI RIDURRE LA QUOTA DA STANZIARE IN BILANCIO

FONDI OBBLIGATORI

Inoltre nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, dietro verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza ed in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza ed in conto residui e gli accertamenti (art. 1, comma 80, legge 160/2019).

Gli enti che negli ultimi tre esercizi abbiano formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso l'istituzione di unità organizzative specificatamente dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace come l'ingiunzione piuttosto che i ruoli), possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi (possibilità confermata dall'aggiornamento avvenuto con il D.M. 20.5.2015

E' possibile procedere al suo finanziamento con l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, qualora il FCDE accantonato risulti inferiore a quello accantonato nel precedente esercizio (art. 187, comma 2, del TUEL) (differenza fra il Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto dell'esercizio precedente, sommato agli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione, e Fcde definitivamente rideterminato a fine anno)

Tale facoltà è preclusa per gli enti in disavanzo.

FONDI OBBLIGATORI

A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021

In altre parole nel 2022 i dati del 2019 potranno essere calcolati tre volte (secondo lo schema 2017+2018+2019+2019+2019).

(art. 30 bis, comma 1, D.L. 41/2021 convertito nella legge 69/2021)

Obbligatorio il parere di congruità da parte dell'organo di revisione

FONDI OBBLIGATORI

5) Indennità di fine mandato del sindaco

Il principio contabile (punto 5.2 lettera i) dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), ha previsto che: «anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco»

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - DELIBERAZIONE N. 123/2021

Il mancato accantonamento può determinare la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'ABRUZZO - PARERE N. 64/2021

FONDI SUBORDINATI A SPECIFICHE SITUAZIONI

1) Fondo per contenzioso

In riferimento al contenzioso in essere, qualora si abbiano probabilità di soccombenza, scatta l'obbligo di stanziare con un apposito fondo rischi, le risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri che, a fine esercizio, qualora il contenzioso non fosse ancora concluso, confluiranno nel risultato di amministrazione accantonato.

Come calcolare l'importo da accantonare.

In presenza di sentenze ancorché pendenti l'importo da accantonare sarà totale

In presenza di rischi potenziali ci si può attenere a quanto indicato dalla Sez. reg.le di controllo Lombardia con deliberazione n. 69/2020, secondo la quale se si tratta di:

- passività possibili (quando il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile); indice di rischio tra il 10% ed il 49%
- evento remoto quando la probabilità è stimata inferiore al 10% e, quindi, non appare necessario alcun accantonamento

In presenza di importi cospicui l'accantonamento può essere spalmato al massimo nei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione

È possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (**DM 1 agosto 2019**)

Obbligatorio il parere di congruità da parte dell'organo di revisione

A tal fine (sez. Corte conti Emilia Romagna n. 229/2021) deve essere effettuata un'analisi specifica e approfondita delle singole partite e non un semplice controllo a campione

FONDI SUBORDINATI A SPECIFICHE SITUAZIONI

2) Fondo garanzia debiti commerciali

Per debiti commerciali si intendono esclusivamente i debiti sorti per acquisto di beni, servizi e forniture

Art. 1, commi da 849 a 872, legge 145/2018 come modificato dall'art.1, comma 854, legge 160/2019

A decorrere dal 2021 le amministrazioni pubbliche qualora:

a. il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, a meno che il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (modifica apportata dall'art. 38 bis, comma 1, D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019)

Con il D.L. 152/2021, art. 9, comma 2, lett. a, per attuazione PNRR si prevede che anche per il 2022 e 2023 gli enti locali possano calcolare il debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili invece che esclusivamente sulla base dei dati della piattaforma certificazioni crediti (Pcc) a condizione che gli enti abbiano inviato entro il 31.1.2022 la comunicazione, relativa ai due esercizi precedenti dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente con la preliminare verifica da parte dell'organo di controllo

b. o, pur nel rispetto delle condizioni di cui al punto a), l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non risulti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs. 231/2002, (30 o 60 giorni).

FONDI SUBORDINATI A SPECIFICHE SITUAZIONI

N.B. l'indicatore di ritardo è diverso dall'indicatore di tempestività:

- Il primo si riferisce alle fatture scadute nell'anno pagate e non pagate e quelle non scadute nell'anno e pagate
- Il secondo si riferisce alle fatture pagate nel periodo di riferimento

In ogni caso l'indicatore di ritardo si rileva dal sistema PCC.

Il «fondo garanzia debiti commerciali» dovrà essere riportato nel prospetto A/1 da allegare allo schema di rendiconto del 2022 e dal 2023 allo schema di bilancio di previsione

A partire dal 1 gennaio 2022 al Piano dei conti integrato sono inseriti i seguenti codici:

U.1.10.01.06.000 “Fondo di garanzia debiti commerciali” - U.1.10.01.06.001 “Fondo di garanzia debiti commerciali”

(D.M. 14.10.2021- 14° aggiornamento del Dlgs. 118/2011)

ATTENZIONE!!!!

L'obbligo di riportare il fondo garanzia nel prospetto A/1 comporterà inevitabilmente un peggioramento del risultato di amministrazione con conseguente pericolo di provocare un disavanzo di amministrazione che non si prevede goda di alcuna norma specifica di ripiano

FONDI SUBORDINATI A SPECIFICHE SITUAZIONI

Entro il 28 febbraio (così modificato dall'art. 50, comma 1, D.L. 124/2019) dell'esercizio in cui è stata rilevata tale situazione, **sia che esista o meno il bilancio di previsione approvato**, gli enti sono tenuti con delibera di giunta, a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio, missione 20, un accantonamento denominato «**Fondo di garanzia debiti commerciali**», sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione

L'importo del fondo è calcolato sugli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, diversa da quella riferita a risorse con specifico vincolo di destinazione, in misura pari al

b) al 5% in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi nei pagamenti superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3% per ritardi compresi **tra 31 e 60 giorni**, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2% per ritardi compresi **tra 11 e 30 giorni**, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1% per ritardi compresi **tra 1 e 10 giorni**, registrati nell'esercizio precedente

Nel corso dell'esercizio il Fondo di garanzia è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti riguardanti l'acquisto di beni e servizi fatta sempre eccezione per quelli finanziati da entrate aventi specifico vincolo di destinazione **(secondo la Corte dei Conti Campania – del. 4/2022 – riferito solo ai vincoli di cassa)**

L'obbligo di costituire il «**fondo di garanzia**» nella misura del 5% scatta anche per gli enti che non hanno pubblicato gli indicatori annuali e trimestrali dei propri tempi medi di pagamento come previsto dall'art. 33 del Dlgs.33/2013 e che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali.

Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni previste dalla normativa in materia di pagamenti (38 bis, comma 2, D.L. D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019).

FONDI SUBORDINATI A SPECIFICHE SITUAZIONI

3) Fondo anticipazione liquidità

Con l'art. 52 del D.L. 73/2021 è stata introdotta una nuova procedura contabile.

a) nel bilancio 2021 la quota capitale di rimborso dell'anticipazione deve essere finanziata con entrate di competenza dell'anno, senza possibilità di applicare l'avanzo da FAL

b) nel rendiconto 2021 dovrà essere ridotto di pari importo l'accantonamento del FAL. Le risorse che in questo modo si liberano dovranno essere esposte in un'apposita voce denominata «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» sempre tra i fondi accantonati. La soluzione, indicata anche nella nota Anci-Upi, ha lo scopo di consentire anche agli enti in disavanzo di poter applicare queste somme ai bilanci degli esercizi successivi, in deroga ai commi 897-898 della legge 145/2018, che diversamente andrebbero a ridurre il disavanzo e quindi non potrebbero più essere applicate.

c) La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta, nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità» in deroga ai limiti previsti dall'[art. 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018](#). Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza delle modalità di copertura delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

In tal modo tale «utilizzo» concorre all'equilibrio di parte corrente, senza alcun vincolo di destinazione

d) rendiconto 2022 e successivi: a partire dal rendiconto 2022, gli enti dovranno comportarsi come già previsto per il rendiconto 2021, ovvero ridurre l'accantonamento per il Fal della quota rimborsata nell'anno ed iscrivere le relative risorse (quelle rimborsate) nell'apposita voce «Utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità». Inoltre, nella relazione sulla gestione, dovranno esplicitare le modalità di copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità che deve essere garantita da risorse diverse dall'avanzo applicato da Fal.

Un dubbio riguarda la possibilità di applicare tale avanzo al bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022-2023, sulla base di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-ter, del DI 73/2021, ovvero se sia necessario attendere una modifica normativa specifica che autorizzi gli enti a procedere in tal senso, come la nota Anci-Upi lascia ipotizzare. Alla luce di quanto disposto dal D.M. 1.9 2021 (13° aggiornamento del Dlgs. 118/2011) che ha modificato il punto 3.20 bis del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, richiamando l'art. 52 del DI 73/2021, si ritiene che gli enti siano già autorizzati a procedere in tal senso.

FONDI SUBORDINATI A SPECIFICHE SITUAZIONI

4) Fondo perdite società partecipate

Art. 21 Dlgs. 175/2016

Nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009 (pubblicate annualmente dall'ISTAT) presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, la partire dal 2018 e pubbliche amministrazioni locali partecipanti sono tenute ad accantonare «**nell'anno successivo**» in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Per le società di servizi pubblici a rete di rilevanza economica, il risultato di riferimento per l'accantonamento è la differenza tra valore e costi della produzione e non la perdita di esercizio.

Ovviamente l'importo viene liberato se gli utili successivi ripianano le perdite o se la società viene dismessa o liquidata.

(art. 21, comma 1, Dlgs. 175/2016)

Secondo la Corte dei conti Veneto ([delibera n. 485/2018](#)) l'accantonamento dovrebbe avvenire anche riguardo alle partecipate indirette.

L'articolo 10, comma 6-bis, del DI 77/2021 ha stabilito, in considerazione degli effetti dell'emergenza pandemica in corso, che riguardo alle eventuali perdite 2020, non deve essere effettuato l'accantonamento di cui sopra e che non sono considerate ai fini del divieto di soccorso finanziario dei soci nel caso in cui le società abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio (comma 5 dell'articolo 14 del Tusp).

Tale agevolazione non si applica agli obblighi di accantonamento in riferimento ai risultati negativi prodotti dalle aziende speciali e dalle istituzioni dell'ente

FONDI SUBORDINATI A SPECIFICHE SITUAZIONI



Come è noto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto 3 del TUEL l'organo di revisione deve rilasciare il parere su «*modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni*»

L'art. 10 del disegno di legge sulla concorrenza rafforza in modo forte il comma 4 dell'art. 5 del T.U. sulle partecipate (Dlgs. 175/2016) disponendo che «sull'atto deliberativo da inviarsi alla Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla ricezione, la stessa Corte delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa trasmettendolo entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. Pertanto l'invio non avviene più solo ai «fini conoscitivi».

Il parere non è vincolante ma è indubbio che rappresenti comunque un invito ad una attenta valutazione sulla decisione.

FONDI FACOLTATIVI

1) Accantonamento per rinnovi contrattuali

In prossimità del rinnovo dei Contratti Collettivi di lavoro è possibile, anche se non obbligatorio **ma opportuno**, inserire un apposito fondo nel bilancio di previsione, che, qualora non fosse utilizzato, alla fine dell'esercizio può essere accantonato nel risultato di amministrazione

2) Altri accantonamenti a discrezione del responsabile del servizio finanziario

A discrezione del Responsabile del servizio finanziario, in accordo con l'organo di revisione, possono essere previsti nel bilancio appositi fondi finalizzati al mantenimento dell'equilibrio futuro del bilancio medesimo

(classico esempio: probabili debiti fuori bilancio, rimborso spese legali agli amministratori ecc.).

ATTENZIONE!!

GLI ACCANTONAMENTI STANZIATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO INCIDONO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO, SE NON UTILIZZATI, SULL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Razionalizzazione della spesa pubblica

Blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali

E' prorogato al 2022 il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, dei canoni dovuti dagli enti locali, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, con riferimento sia ai contratti in essere che a quelli di nuova sottoscrizione.

(art. 3, comma 3, D.L. 228/2021– decreto milleproroghe)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Se il bilancio di previsione già approvato impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce la Giunta provvede, all'approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, provvedendo, nel caso risulti di importo inferiore, al suo aggiornamento. Non è necessario il parere dell'organo di revisione.

Anche con il bilancio approvato, l'utilizzo di una quota del risultato di amministrazione vincolato prima dell'approvazione del conto consuntivo, è consentito, dietro apposita relazione del responsabile competente che ne attesti l'urgenza, esclusivamente per il sostenimento di spese urgenti

Se si tratta di quote accantonate nell'esercizio precedente l'aggiornamento deve avvenire con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

(art. 187, commi 3, quater, quinquies e sexies TUEL).

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO

L'utilizzo della quota libera può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo nel rispetto delle seguenti priorità (art. 187 TUEL)

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di in utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso vestimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Va, inoltre, sottolineato che non è più prevista la facoltà di fronteggiare con l'avanzo le «altre spese correnti» in fase di assestamento di bilancio; di conseguenza nel caso in cui l'ente non sia in grado di coprire le spese correnti aventi carattere permanente con risorse ordinarie, è necessaria la dichiarazione di squilibrio in base all'articolo 193 del Tuel.

L'art. 3, comma 1, lett h, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che l'avanzo di amministrazione **libero** non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL

IMPORTANTE RICORDARE CHE FINTANTOCHE' IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' NON RISULTA ADEGUATO, NON E' POSSIBILE UTILIZZARE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'avanzo libero deve essere obbligatoriamente utilizzato per anticiparne la copertura
(SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 92/2018)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO

DEROGA

Anche per l'esercizio 2022, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, con l'art. 13, comma 6, del D.L. 4/2022 – decreto ristori ter - in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 187, comma 2, del Dlgs. 267/2000, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio è prevista la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza sanitaria in corso.

Tale possibilità è utilizzabile anche nel corso dell'esercizio provvisorio per una percentuale non superiore all'80% della medesima quota, nel caso in cui:

- l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2021
- l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione

sempre ferme restando le priorità relative:

- alla copertura dei debiti fuori bilancio
- alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

IN CASO DI PRESENZA DI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE LO STESSO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE IMMEDIATAMENTE APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE.

Agli enti locali che presentino un disavanzo di amministrazione, nelle more della variazione di bilancio che ne dispone la copertura, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi (art. 188 TUEL)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

MODALITA' DI COPERTURA

Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato in unica soluzione o anche negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione.

La copertura può avvenire mediante l'utilizzo delle economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, ed eventualmente con contestuale modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di propria competenza in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento solo a squilibri di parte capitale.

DIVERSI TIPI DI DISAVANZO

- 1) Disavanzo derivante dall'esercizio precedente**
- 2) Disavanzo non ripianato nell'esercizio precedente**
- 3) Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui avvenuto nel 2015 contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014**
- 4) Disavanzo da eliminazione di micrediti fino a 1.000 euro**
- 5) Disavanzo da eliminazione di crediti fino a 5.000 euro**
- 6) Disavanzo derivante dall'obbligo di calcolare il FCDE con il metodo ordinario**
- 7) Disavanzo derivante dall'obbligo di accantonare il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione**

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1) Disavanzo derivante dall'esercizio precedente

Può essere ripianato in unica soluzione o anche negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliaura.

Da tener presente che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

2) Disavanzo non ripianato nell'esercizio precedente

Qualora la quota del disavanzo manifestatosi in esercizi precedenti non risulti ripianata, la stessa deve essere riportata nell'esercizio corrente ed, eventualmente, sommata alla ulteriore quota da inserire nello stesso esercizio.

Il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato per il mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo, a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni, possa essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre negli stessi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche con la sottoscrizione di un'intesa ad hoc con l'ente beneficiario. In ogni caso resta fermo il termine dei tre esercizi per il ripiano del disavanzo, mentre non si applica il limite della durata della consiliaura (punto 9.2.20 principio contabile all. 4.2 del Dlgs. 118/2011)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3) Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui avvenuto nel 2015 contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014

Ai sensi della legge 190/2014 tale disavanzo poteva essere ripianato al massimo in 30 annualità a quote costanti a partire dal 2015 (Dm 2 aprile 2015) i tempi del ripiano avrebbero dovuto essere determinati con un'apposita delibera consiliare.

Il ripiano può avvenire mediante:

- utilizzo dell'avanzo destinato agli investimenti;
- utilizzo dei proventi annuali da alienazione di beni patrimoniali;
- svincolo delle quote vincolate attribuite dall'ente e non derivante da entrate di terzi o da mutui

Secondo la Sezione Regionale di controllo del Lazio – deliberazione n. 106/2021 - :

"In caso di effettivo recupero anticipato del disavanzo accertato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, prima di poter procedere alla mancata iscrizione, in uscita, della quota annuale di recupero, gli enti locali sono tenuti ad adottare apposita delibera - corredata dal parere dell'organo di revisione - da cui emerga tale complessivo recupero, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini del suo azzeramento»

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

4) Disavanzo da eliminazione di micrediti

Riguarda lo stralcio dei crediti fino a 1.000 euro previsto in via automatica dall'art. 4 del DI 119/2018.

Con il comma 6 dell'articolo 11-bis del D.L. 135/2018 convertito dalla legge 12/2019 (decreto semplificazione), era stata prevista la possibilità da parte degli enti di ripartire la perdita, calcolata al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, **in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti a partire dal 2020**

5) Disavanzo da eliminazione crediti fino a 5.000 euro

Con l'art. 4, comma 4, D.L. 41/2020 convertito nella legge 69/2021, sono stati automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. 41/2020 (decreto sostegni), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Per i Comuni si tratta sostanzialmente di una sottrazione forzosa di risorse.

L'eliminazione avverrà con il conto consuntivo 2021 con la possibilità che tale operazioni comporti un disavanzo di amministrazione.

In tal caso è prevista la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo **in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.**

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

6) Disavanzo derivante dall'obbligo di calcolare il FCDE con il metodo ordinario

Qualora l'obbligo del passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario per determinare il FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione del 2019 abbia generato un disavanzo, l'art. 39 quater D.L. 162/2019 convertito in legge 8/2020, ha previsto la possibilità di ripianarlo in quote costanti, **in non più di quindici annualità, con decorrenza dall'esercizio 2021.**

L'importo da ripianare è determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato con il metodo ordinario.

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

7) Disavanzo derivante dall'obbligo di accantonare il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione

A seguito della procedura contabile introdotta dall'art. 52 del D.L. 73/2021 per la contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, con la stessa disposizione è stato previsto che l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:

- a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
- b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli esercizi successivi;
- c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.

comma 4-bis dell'art. 111 del D.L. 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 – punto 9.2.30 all. 4/2 al Dlgs. 118/2011)

UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ENTI IN DISAVANZO

ART. 1, COMMI 897 e 898, LEGGE 145/2018

Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, la legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione entro il limite che scaturisce dal seguente conteggio:

- Importo di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente
- Meno la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità
- Più importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione

Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, è possibile applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore alla quota del disavanzo da recuperare iscritta nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Non si applica tale limitazione riguardo all'utilizzo dei fondi erogati per l'attuazione del Pnrr e Pnc ([art. 15, comma 3, del DI 77/2021](#)) né per la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità ([art. 52, comma 1-ter, DI 73/2021](#)).

In assenza dell'approvazione dei propri rendiconti non è possibile applicare al bilancio di previsione alcuna quota fino all'avvenuta approvazione.

TESORERIA

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Dlgs.231/2002, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del TUEL, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 555, della legge 160/2019).

GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 4 marzo 2019 con cui è stata dichiarata incostituzionale la disposizione che impone ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale, l'art. 2, comma 1 D.L. 228/2021 (decreto milleproroghe), convertito nella legge 21/2021 ha ulteriormente prorogato l'obbligo al 30.06.2022.

RISORSE DERIVANTI DA RINEGOZIAZIONE MUTUI

Con il comma 1-quater dell'art. 57, DI 124/2019, convertito nella legge 157/2019, sino al 2023 è prevista la possibilità da parte degli enti locali di utilizzare i risparmi derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza vincoli di destinazione, quindi anche per la spesa corrente.

RINEGOZIAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ ENTI TERRITORIALI

Con l'art. 1, commi da 597 a 602 viene prevista per gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3%, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, la possibilità la rinegoziazione secondo termini prestabiliti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze con il comunicato n. 9 del 12 gennaio 2022 ha fissato il tasso di interesse da applicare alla rinegoziazione nella misura dell' 1,673%.

Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni possono essere trasmesse nel periodo dal 14 febbraio 2022 al 18 marzo 2022, secondo le modalità prestabilite previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione devono essere perfezionati entro il 28 aprile 2022.

La decorrenza della modifica dei piani di ammortamento ha effetto dal 1° gennaio 2022.

INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI

L'art. 57, quater, del D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019, aveva disposto che la misura dell'indennità di funzione di cui all'art. 82 del TUEL spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti poteva essere incrementata fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Ai fini della copertura del relativo maggior onere era stato istituito un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da ripartirsi tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno,

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la deliberazione n. 67/2000 aveva affermato che la suddetta norma non produce effetto su assessori e consiglieri.

Con l'art.1, commi da 583 a 587, della legge 234/2021 è previsto l'incremento dell'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario parametrato al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (13.800 euro mensili lordi) sulla base delle seguenti percentuali in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100% per i sindaci metropolitani;
- b) 80 % per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70% per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 % per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 % per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 % per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 % per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 % per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 % per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

L'incremento avviene in modo graduale e cioè nella misura del 45% e del 68% delle suddette percentuali rispettivamente nel 2022 e nel 2023 per poi passare al 100% nel 2024. In merito la RGS ha precisato che la percentuale è riferita all'incremento e non alle buste paga.

L'incremento può essere applicato nella misura del 100% fin dal 2022 a condizione che sia rispettato l'equilibrio pluriennale di bilancio.

INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI

A differenza di quanto aveva affermato la Corte dei conti per la Lombardia con la deliberazione n. 67/2000 in riferimento all'incremento precedentemente previsto per i Comuni fino a 5.000 abitanti, l'attuale norma precisa che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci incrementate come sopra.

Al fine di concorrere alla copertura del relativo maggior onere sostenuto dai comuni, la dotazione del fondo previsto dal D.L. 124/2019 in € 10 milioni annui, è aumentato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il riparto tra i Comuni interessati avverrà con un decreto del Ministero dell'Interno con l'avvertenza che la parte del contributo eventualmente non utilizzato nell'esercizio dovrà essere riversato al bilancio dello Stato (Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» – articolo 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari»).

L'applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente con propria determinazione trattandosi dell'applicazione di una norma di legge.

L'applicazione fin dal 2022 dell'intera maggiorazione è subordinata alla verifica del permanere dell'equilibrio finanziario pluriennale del bilancio oltre alla necessità, secondo l'ANCI, che sia espresso un indirizzo in tal senso nel DUP 2022/2024 da inserire nella nota di aggiornamento dello stesso

Da ricordare che l'incremento è una scelta decisionale rimessa all'ente e non opera ex-lege in automatico e decorre a partire dalla data di esecutività dell'atto deliberativo.

In questo caso dovranno intervenire gli organi politici¹⁵⁶ per decidere un eventuale riduzione della misura di legge.

FONDO PER INIZIATIVE IN FAVORE DELLA LEGALITÀ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI

Con l'art. 1, comma 589, della legge 243/2021 è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

I criteri e le modalità di riparto del Fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022

NORME RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI

NORME RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI

FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo [35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50](#), nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

(art. 7, comma 1, del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020)

NORME RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI

VARIAZIONE PREZZO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Con l'art. 29 del D.L. 4/2022 – decreto ristori ter – prevede l'obbligo (necessariamente previsto nei contratti) da parte delle stazioni appaltanti riguardo ai contratti relativi a lavori pubblici le cui procedure di affidamento siano state avviate dopo l'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2023, di riconoscere le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione dei singoli materiali da costruzione qualora le stesse risultino superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

La procedura si considera avviata alla pubblicazione del bando o, in presenza di procedura negoziata, con l'invio delle lettere di invito. In caso di affidamento dirette vale la data di stipulazione del contratto.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza positiva o negativa.

Es. aumento del costo dell'8%: è riconosciuto l'80% del 3%.

Per la copertura si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1% del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti.

Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

In caso di insufficienza delle risorse, fino al 31 dicembre 2026, limitatamente alle opere pubbliche finanziate nell'ambito del PNRR e PNC, alla copertura si provvede con ricorso al fondo istituito con l'art. 7, comma 1, del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020 (fondo per la prosecuzione delle OO,PP.) secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 16.7.2021.

VALE ANCHE PER I CONTRATTI DI APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI con la differenza che in questo caso le modalità rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante

NORME RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI

ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'APPALTATORE

(art. 35, comma 18, Dlgs. 50/2016 e art. 1, comma 20, lett. g., D.L. 32/2019, convertito nella legge 55/2019 – decreto sblocca cantieri)

Sul valore stimato per «ogni tipo di appalto», dunque anche ai servizi e forniture (da intendersi: "valore del contratto") viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del codice dei contratti (art. 91, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020)

Ai sensi dell'art.207, comma 1, del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, la percentuale può essere incrementata fino al 30% per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2022, **nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante** (art. 3, comma 4, del D.L. 228/2021 – decreto milleproroghe)

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

CERTIFICAZIONE 2021 COVID-19

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE

Anni di confronto: 2021  2019

I dati 2019 vengono ripresi dalla certificazione 2020 incluse le eventuali rettifiche effettuate

Cambia la formula dei permessi da costruire

Le agevolazioni Tari adottate nel 2021 a valere sui ristori previsti dall'art. 6 del D.L. 73/2021 dovranno essere dichiarate alla voce «Trasferimenti correnti a imprese».

Le agevolazioni TARI adottate nel 2021 utilizzando le risorse di cui alla tab. 1 del Decreto 59033 del 2021 non devono essere rilevate come maggiori spese sostenute nel 2021

La restituzione delle somme non utilizzate per centri estivi 2020 è dichiarata in corrispondenza della voce «trasferimenti correnti a amministrazioni centrali»

Per i contratti di servizio continuativo le amministrazioni devono riportare nella certificazione la quota di maggiori spese per l'emergenza Covid derivante dai contratti sottoscritti nel 2021 e di competenza nell'anno 2022 (es noleggio scuola bus 2021/2022)

Riguardo al fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente o in conto capitale), gli enti riportano nella certificazione la quota risultante a seguito del riaccertamento ordinario dei residui concernenti spese impegnate nel 2021, finanziate dalla risorse per l'emergenza.

Canone unico patrimoniale: è necessario ridurre, dalla colonna a) "Accertamenti 2021" della Sezione 1 del Modello, l'importo presente in corrispondenza del codice utilizzato per contabilizzare la nuova entrata 2021 e aggiungere il medesimo importo nella stessa colonna, in corrispondenza del codice utilizzato per contabilizzare l'entrata accertata nel 2019 ora sostituita dal canone unico.

CERTIFICAZIONE 2021 COVID-19

Occorre in ogni caso tener presente che anche qualora gli enti non effettuassero la variazione, l'effetto sul saldo complessivo della certificazione resterebbe lo stesso. Infatti il modello rileverebbe una maggiore entrata 2021 rispetto al 2019 in relazione al nuovo canone patrimoniale e, contemporaneamente, una minore entrata 2021 rispetto al 2019 in relazione a Cosap/Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Riguardo a tale entrata, l'eventuale maggior perdita rispetto al ristoro concesso per l'esonero dalla stessa nel 2021 ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 2, del DI 137/2020, come modificato dall'articolo 30, comma 1, del decreto legge 41/2021, sarà rilevata come minore entrata trovando copertura con il Fondone

Le minori somme versate dai contribuenti a titolo di TEFA conseguenti all'applicazione delle agevolazioni TARI non devono essere considerate in quanto già indennizzate con le risorse del fondo assegnato alle Province

Non è possibile considerare "maggiori spese COVID" le maggiori spese da sostenere per i rincari delle utenze in quanto non strettamente correlate all'emergenza sanitaria e, conseguentemente, non si ritiene ammissibile il loro finanziamento a valere sulle risorse del Fondone (comunicato RGS)

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE
E BUON LAVORO**

a cura di Sergio Marzari